



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI
E PAESAGGIO
SERVIZIO V

Prot. n. (vedi intestazione digitale)

Class. 34.43.01 / fasc. ABAP (Giada) 208.19.1

Allegati:

All' Ufficio di Gabinetto
dell'On. Ministro della cultura
(mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it)

All' Ministero della transizione ecologica
Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo
Divisione V – Sistemi di valutazione ambientale
[ID_VIP 5668]
(cress@pec.minambiente.it)

All' Ministero della transizione ecologica
Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari
Divisione V – Regolamentazione delle infrastrutture energetiche
(dgisseg.div05@pec.mise.gov.it)

Alla Regione Piemonte
A1600A - Direzione Ambiente, energia e territorio
Settore A1605B – Valutazioni ambientali e procedure integrate
(territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it
valutazioni.ambientali@cert.regione.piemonte.it)

Oggetto: **TRINO (VC) – Progetto di installazione di una nuova unità a gas per la Centrale Termoelettrica “Leri Cavour”.**
Procedura riferita al Decreto legislativo n. 152/2006 – VIA (art. 23)
Proponente: Enel Produzione S.p.A.
Parere tecnico istruttorio della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio (ABAP).



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V “TUTELA DEL PAESAGGIO”

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it


05/10/2021

e.p.c.

Al Ministero della transizione ecologica
Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS
[ID_VIP 5668]
(ctva@pec.minambiente.it)

e.p.c.

Alta Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio
per le province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli
(mbac-sabap-no@mailcert.beniculturali.it)

e.p.c.

Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico
della Direzione generale ABAP
(mbac-dg-abap.servizio2@mailcert.beniculturali.it)

e.p.c.

Servizio III – Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico
della Direzione generale ABAP
(mbac-dg-abap.servizio3@mailcert.beniculturali.it)

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante *“Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998.

VISTA la legge 24 giugno 2013, n. 71, art. 1, commi 2 e 3, recante, tra l’altro, il trasferimento di funzioni in materia di turismo al Ministero per i beni e le attività culturali, il quale di conseguenza ha assunto la denominazione di *“Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo”*.

VISTO il decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità”*, convertito con modificazioni con legge 9 agosto 2018, n. 97, per il quale l’allora Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha assunto la nuova denominazione di *“Ministero per i beni e le attività culturali”*.

VISTO il decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante *“Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”* (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 222 del 21/09/2019 e convertito, con modificazioni, con legge 18 novembre 2019, n. 132), per il quale l’allora Ministero per i beni e le attività culturali ha assunto la nuova denominazione di *“Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”*.

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”* (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 51 del 01/03/2021, e convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55), il quale, ai sensi del quale art. 6, comma 1, ha disposto che il *“Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”* sia ridenominato *“Ministero della cultura”*.

2



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V “TUTELA DEL PAESAGGIO”

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

05/10/2021

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante *“Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137”*, pubblicato nel S.O. n. 28 alla G.U.R.I. n. 45 del 24 febbraio 2004.

VISTO il DPCM 2 dicembre 2019, n. 169, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”* (pubblicato sulla G.U.R.I., Serie Generale, n. 16 del 21/01/2020; registrato alla Corte dei conti il 10/01/2020, Ufficio controllo atti MiUR, MiBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, Reg.ne Prev. n. 69), entrato in vigore il 05/02/2020.

VISTO il DM del MiBACT 28 gennaio 2020, n. 21, recante *“Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”*, registrato alla Corte dei conti il 17/02/2020, Ufficio controllo atti MiUR, MiBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, Reg.ne Prev. n. 236, la cui vigenza è subordinata all’attuazione di quanto disciplinato dall’art. 49, *Norme transitorie e finali e abrogazioni*, del DPCM 2 dicembre 2019, n. 169.

VISTO il DPCM 5 agosto 2019, con il quale è stato conferito, ai sensi dell’art. 19, co. 4, del D.Lgs. n. 165 del 2001, l’incarico di direzione di livello generale della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio al Direttore Generale arch. Federica Galloni, registrato dalla Corte dei conti al numero 1-2971 del 30/08/2019.

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante *“Norme in materia ambientale”*.

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante *“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”* (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108), in particolare l’art. 25, *Determinazione dell’autorità competente in materia di VIA e preavviso di rigetto*, con il quale co. 1, lett. b), è apportata, tra l’altro, la seguente modifica all’art. 6 del D.Lgs. n. 152 del 2006: *“... 2) dopo il comma 10, è inserito il seguente: “10-bis. Ai procedimenti di cui ai commi 6, 7 e 9 del presente articolo, nonché all’articolo 28, non si applica quanto previsto dall’articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241”*.

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante *“Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”* (convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113), in particolare l’articolo 17-undecies, *Regime transitorio in materia di VIA*, il quale stabilisce che *“1. L’articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come da ultimo modificato dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, e dal comma 2 del presente articolo, si applica alle istanze presentate a partire dal 31 luglio 2021 ...”*.

VISTO il Decreto interministeriale 24 dicembre 2015 (n. 308 di Registrazione del MATTM) sottoscritto dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con l’allora Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante *“Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di Valutazione Ambientale di competenza statale”*.

CONSIDERATO che l’allora Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l’architettura e l’arte contemporanea (PBAAC) ha collaborato con l’allora Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare alla redazione delle *“Specifiche tecniche per la predisposizione e la trasmissione della documentazione in formato digitale per le procedure di VAS e VIA ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.”* (Rev. 4 del 03/12/2013).

CONSIDERATO quanto descritto nelle suddette *“Specifiche Tecniche”*, oggetto anche della Circolare n. 5 del 15/01/2014 dell’allora Direzione Generale PBAAC.

15/01/2014 dell'allora Direzione Generale PBAAC.

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare dell'allora Direzione Generale PBAAC n. 5 del 19/03/2010, "Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di tutela del paesaggio – Indicazioni operative per il coordinamento degli Uffici centrali e periferici".

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare dell'allora Direzione Generale PBAAC n. 6 del 19/03/2010, "Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di VIA, VAS e progetti sovraregionali o transfrontalieri – Disposizioni per la presentazione delle istanze e della relativa documentazione progettuale".

CONSIDERATO quanto impartito dall'allora Direzione generale Belle arti e paesaggio con la Circolare n. 34 del 31/07/2015, avente ad oggetto "MiBACT – esercizio delle funzioni di tutela – Sentenza Consiglio di Stato, sez. VI n. 3652/2015".

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare dell'allora Direzione Generale Belle arti e paesaggio n. 3 del 12/01/2016, "Procedure di valutazione di piani, programmi, opere e interventi di competenza della Direzione generale BeAP in materia di tutela del paesaggio - Indicazioni operative per il coordinamento degli uffici centrali e periferici".

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare della Direzione Generale ABAP n. 32 del 20/07/2018, avente ad oggetto "Problematiche relative al flusso documentale. Normalizzazione delle procedure".

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare della Direzione Generale ABAP n. 35 del 06/08/2020, avente ad oggetto "Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 - Indicazioni urgenti in attesa della Legge di conversione", in particolare alla p. 7.

CONSIDERATO che la Regione Piemonte con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 233-35836 del 03/10/2017 (pubblicata in BURP n. 42, S.O. n. 1, del 19/10/2017) ha approvato il Piano paesaggistico regionale, il quale è diventato efficace a decorrere dal 20/10/2017.

CONSIDERATO che **ENEL Produzione S.p.A.**, con nota prot. n. 16738 del 10/11/2020, ha presentato istanza all'allora Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e alla Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio (di seguito "Direzione generale ABAP"), ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006, di avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale per il progetto di **Installazione di una nuova unità a gas per la Centrale Termoelettrica "Leri Cavour" di Trino.**

CONSIDERATO che il progetto di cui trattasi, così come dichiarato dal Proponente, ricade all'interno del perimetro dell'ex centrale a ciclo combinato in località *Leri Cavour*, frazione del comune di Trino Vercellese, nella parte meridionale della provincia di Vercelli e che l'intervento consiste nella realizzazione di una nuova Unità Operativa a ciclo combinato (TO3) a gas di ultima generazione e ad altissima efficienza, realizzata nel rispetto delle *Best Available Techniques Reference document*. La predetta Unità Operativa occuperà una superficie totale di circa 11 ettari. Della predetta area, 11.000 metri quadri saranno destinati a superficie coperta, 70.000 metri quadri a superficie scoperta pavimentata e 29.000 metri quadri a superficie scoperta non pavimentata. L'impianto previsto, utilizzerà, oltre all'ex impianto a ciclo combinato, laddove possibile, le infrastrutture già esistenti come la stazione interfacciante TERNA, le connessioni per l'approvvigionamento dell'acqua grezza, del gas naturale, nonché gli scarichi per le acque meteoriche e reflue. In una prima fase è previsto l'esercizio della sola Turbina a Gas (funzionamento in ciclo aperto OCGT), per una potenza lorda complessiva di circa 590 Mwe ed in una seconda fase potrà essere effettuata la chiusura del ciclo combinato

(CCGT) per ulteriori 280 Mwe lordi. L'area di intervento, e, in particolare, la nuova Unità Operativa, si trova ad una distanza di circa 300 metri dal borgo storico "Leri Cavour", (riconducibile alla famiglia di Camillo Benso conte di Cavour), nel quale insistono tipologie architettoniche con caratteristiche tipologiche, morfologiche e materiche di rilievo, a vocazione agricola (quali granai, scuderie, fienili e un mulino), residenziale (la Villa della famiglia Benso) e religiosa (la chiesa di Leri), oggetto di due decreti di vincolo storico artistico, imposti, rispettivamente, con DDR del 31/07/2007 (ai sensi dell' articolo 10 del D.Lgs. 42/2004) e con DDR del 04/09/2007 (ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 42/2004).

CONSIDERATO che la **Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo dell'allora Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare**, con nota prot. n. MATTM.RU.U.97820 del 26/11/2020, ha comunicato "... la procedibilità dell'istanza ..." e la relativa pubblicazione sul proprio sito web degli elaborati di progetto, dello Studio di Impatto Ambientale, della Sintesi non tecnica e dell'Avviso al pubblico.

CONSIDERATO che la Direzione generale ABAP, con nota prot. n. 35392 del 03/12/2020, ha comunicato quanto segue:

< In riferimento al progetto in argomento, si evidenzia a codesta Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio di Novara che Enel Produzione S.p.A., con nota prot. n. 16738 del 10/11/2020 (cfr. Allegato 1), ha presentato anche a questa Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio (ABAP), istanza di verifica di compatibilità ambientale (VIA) ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs. 152/2006.

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con nota prot. n. m_amte.MATTM_.RU.U.0097820 del 26/11/2020 (cfr. Allegato 2), ha comunicato anche a questo Ministero "...la procedibilità..." della suddetta istanza del 10/11/2020.

Si deve evidenziare a codesta Soprintendenza ABAP di Novara che, stante il vigente modello procedurale previsto per il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale dall'entrata in vigore il 21/07/2017 della riforma operata dal D.Lgs. 104/2017 alle disposizioni del D.Lgs. 152/2006, Enel Produzione S.p.A. non provvederà alla consegna anche a codesto Ufficio del MiBACT di una copia digitale e/o cartacea della suddetta documentazione, ma lo stesso Ufficio dovrà provvedere alla sua consultazione esclusivamente per il tramite del sito web del MATTM, al seguente indirizzo:

www.va.minambiente.it => sezione "Procedure" => "Procedure in corso" => paragrafo "Valutazione Impatto Ambientale" => sottoparagrafo "Valutazione Impatto Ambientale" => "Progetti" => "Progetto di installazione di una nuova unità a gas per la Centrale Termoelettrica "Leri Cavour" di Trino (VC)".

Alla Soprintendenza ABAP di Novara, inoltre, si rappresenta che il Proponente, al paragrafo 2.6.1.1. Beni paesaggistici (artt. 136 e 142) riporta che "...il progetto non interferisce direttamente con alcun vincolo paesaggistico..." (cfr. p. 91), come anche, al paragrafo 2.6.1.2. Beni culturali (art.10) che "...nell'area del progetto e nelle aree limitrofe non si individuano beni culturali ascrivibili all'art. 10 del D.lgs. 42/04...", tuttavia "...a circa 3 km di distanza [vi è] la presenza di un'area designata come parco (art. 142 comma 1 lettera f) e ...un'area tutelata ai sensi degli artt. 136-157 del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42... [e che] sulla stessa area insiste anche il vincolo del bosco ai sensi dell'art. 142 comma 1 lettera g dello stesso D. Lgs. 42/04..." (cfr. p. 54).

Ancora, dalla disamina del Piano paesaggistico regionale effettuata dalla Scrivente - per il tramite del sistema web gis reso disponibile sul sito web della Regione Piemonte -, si evince che l'area di intervento è identificata come "Impianto di produzione di energia", e rientra nella tipologia di morfologia insediativa "Complessi infrastrutturali - m.i.9" disciplinati all'articolo 39 - "Insule" specializzate e complessi infrastrutturali -, delle Norme di Attuazione del PPR, le cui prescrizioni di cui al punto [9] riportano che "...La

realizzazione di nuovi impianti per la produzione di energia, compresi quelli da fonti rinnovabili, deve essere coerente, oltre che con le previsioni delle presenti norme, con i criteri localizzativi e qualitativi definiti a livello nazionale e regionale...".

Si rappresenta, inoltre, a codesta Soprintendenza ABAP che il progetto di cui trattasi, sorge all'interno del sito di dismissione della centrale termoelettrica "Galileo Ferraris", di cui si conservano ancora le strutture relative alle due torri di raffreddamento, come anche in prossimità diretta con il borgo storico di "Leri Cavour" (riconducibile alla famiglia di Camillo Benso conte di Cavour), nel quale insistono tipologie architettoniche con caratteristiche tipologiche, morfologiche e materiche di rilievo, a vocazione agricola (quali granai, scuderie, fienili e un mulino), residenziale (la Villa della famiglia Benso) e religiosa (la chiesa di Leri) (cfr. Allegato 3, DDR del 31/07/2007, ai sensi dell' articolo 10 del D.Lgs. 42/2004; cfr. Allegato 4, DDR del 04/09/2007 ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 42/2004). A tal proposito, si riportano alcune viste tratte dalla Scrivente da Google Maps con punto di osservazione dal borgo storico di "Leri Cavour" verso la centrale "Galileo Ferraris" esistente, in prossimità della quale è previsto il progetto di cui trattasi (cfr. Allegato 5).

Con riguardo agli aspetti relativi alla tutela del patrimonio culturale archeologico e alla prevenzione del relativo rischio, il SIA non riporta verifiche a carattere specialistico effettuate in merito (cfr. paragrafo 2.6 Regime vincolistico, pp. 89-93, in particolare p. 93).

Per quanto sopra, si chiede alla Soprintendenza ABAP di Novara di voler far pervenire a questa competente Direzione generale ABAP (Servizio II, Servizio III e Servizio V), entro 30 giorni dal ricevimento della presente, il proprio parere endoprocedimentale sul progetto di cui trattasi, con il quale si vorranno fornire specifiche valutazioni in merito alla compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi con la tutela del borgo storico di "Leri Cavour" (cfr. DDR del 31/07/2007 e DDR del 04/09/2007), come anche informazioni in merito alle opere di dismissione e ripristino dei luoghi dell'ex centrale termoelettrica "Galileo Ferraris", con eventuale particolare riferimento alle ancora esistenti due torri di raffreddamento.

Nel merito delle modalità di redazione del parere di codesta Soprintendenza, si chiede che lo stesso sia conforme, per le specifiche aree funzionali e per distinti eventuali quadri prescrittivi, ai modelli trasmessi con la Circolare della DG PBAAC n. 5 del 19/03/2010, "Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di tutela del paesaggio – Indicazioni operative per il coordinamento degli Uffici centrali e periferici".

Nel merito, invece, delle modalità di inoltro del suddetto parere endoprocedimentale, si evidenzia alla Soprintendenza ABAP che lo stesso parere deve essere inoltrato a questa Direzione generale ABAP secondo quanto stabilito con la Circolare n. 32 del 20/07/2018 e, pertanto, pur riportando il parere tra gli indirizzi tutti e tre i Servizi interessati, il medesimo dovrà essere trasmesso al solo indirizzo PEC di questo Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it.

Ai Servizi II e III di questa Direzione generale ABAP il suddetto parere endoprocedimentale sarà trasmesso a cura dello scrivente Servizio V per il tramite del sistema interno denominato GIADA.

A codesta Soprintendenza ABAP si rammenta la necessità di rispettare anche quanto impartito da questa Direzione generale ABAP, con la Circolare n. 35 del 06/08/2020 (cfr. p. 7), in merito alla perentorietà dei termini indicati per la ricezione del parere endoprocedimentale di codesto Ufficio, per consentire alla Scrivente l'eventuale comunicazione - nei termini stabiliti dall'articolo 24 (co. 3) del D.Lgs. 152/2006 - al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare della necessità di modificare e/o integrare lo Studio di Impatto Ambientale già presentato, ovvero l'espressione del parere tecnico istruttorio della Scrivente per le successive determinazioni del Ministro (cfr. DPCM n. 169 del 2019, art. 16, co. 2, lett. m).

Al Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico, di questa Direzione generale ABAP si



chiede di voler trasmettere allo scrivente Servizio V il proprio contributo istruttorio in merito a quanto previsto dal progetto di cui trattasi entro 5 giorni dall'acquisizione del parere endoprocedimentale della competente Soprintendenza ABAP.

Al Servizio III – Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico, di questa Direzione generale ABAP si chiede di voler trasmettere allo scrivente Servizio V il proprio contributo istruttorio in merito a quanto previsto dal progetto di cui trattasi entro 5 giorni dall'acquisizione del parere endoprocedimentale della competente Soprintendenza ABAP.

Tutte le comunicazioni e le eventuali richieste di chiarimento in merito all'iter della procedura in atto dovranno essere fatte a questa Direzione generale (in via prioritaria a mezzo e-mail: romina.muccio@beniculturali.it).

Si rimane in attesa di un cortese ed urgente riscontro in merito a quanto sopra richiesto >.

CONSIDERATO che la Direzione generale ABAP alla suddetta nota del 03/12/2020 ha allegato i provvedimenti di vincolo emessi dall'allora Direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici del Piemonte ai sensi degli articoli 10 e 45 del D. Lgs. 42 del 2004, ossia:

- Decreto di vincolo, ai sensi dell'articolo 10 del D. Lgs. 42/2004, del 31 luglio 2007 relativo al "Borgo Leri Cavour" dichiarato di interesse particolarmente importante;
- Decreto di vincolo indiretto, ai sensi dell'articolo 45 del D. Lgs. 42/2004, del 4 settembre 2007 relativo al "Borgo Leri Cavour" il quale prescrive che "... ogni progetto per interventi di recupero, ristrutturazione e di nuova edificazione venga sottoposto alla preventiva autorizzazione ... [dell'allora] Soprintendenza per i Beni Architettonici e il Paesaggio del Piemonte ...", che "... non si rechi pregiudizio alle condizioni di ambiente e decoro del sito con l'inserimento di arredi, segnaletica ed insegne, sistemi di illuminazione stradale, aree di parcheggio ecc. senza la preventiva autorizzazione della citata Soprintendenza ...", che si riduca "... al minimo strade e percorsi asfaltati, recuperando gli esistenti e realizzando i nuovi in terreno stabilizzato ... o asfalto colorato a granulometria grossa tipo ghiaietto ..." e che "... dovranno essere preventivamente concordate le destinazioni d'uso che non potranno prescindere dal particolare valore storico del complesso ...".

VISTA la nota prot.n. mise.AOO_ENE_RU.U.30296 del 16/12/2020 dell'allora **Ministero dello sviluppo economico**, con la quale comunicava anche alla Scrivente, l'avvio del procedimento di Autorizzazione Unica, ai sensi del D.L. n. 7/2002 per la realizzazione di una nuova unità alimentata a gas naturale di taglia pari a 870 Mwe-1420 MWt da ubicarsi presso la Centrale Leri Cavour sita nel Comune di Trino Vercellese.

CONSIDERATO che la Direzione generale ABAP, in riscontro alla suddetta nota, con nota prot. n. 38223 del 31/12/2020 ha comunicato quanto segue:

< In riferimento al progetto in argomento e facendo seguito alla nota di codesto Ministero dello Sviluppo Economico, prot. n. AOO_ENE.RU.U.0030296 del 16/12/2020 (cfr. Allegato 1);

considerato che Enel Produzione S.p.A., con nota prot. n. 16738 del 10/11/2020, ha presentato per lo stesso progetto istanza di verifica di compatibilità ambientale (VIA), ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs. 152/2006, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare – in qualità di Autorità competente in materia di VIA statale – e a questo Ministero;

considerato che il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, con nota prot. n. m_ante.MATTM_.RU.U.0097820 del 26/11/2020, ha comunicato "...la procedibilità..." della suddetta istanza VIA di Enel Produzione S.p.A. del 10/11/2020;

considerato, inoltre, che il suddetto procedimento di VIA di competenza statale non si è ancora concluso con la pubblicazione del relativo Decreto Ministeriale di concerto MATTM/MiBACT e che lo stesso



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

05/10/2021

provvedimento VIA è da intendersi quale atto propedeutico all'autorizzazione unica del presente progetto;
preso atto che nella suddetta comunicazione di codesto Ministero dello sviluppo economico del 16/12/2020 si attesta che "...il procedimento [di autorizzazione unica] è sospeso in attesa delle determinazioni del Ministero dell'Ambiente e della tutela [del territorio] e del mare...";

considerato che il progetto di cui trattasi ricade in unico ambito regionale (Regione Piemonte) e nel territorio di competenza dell'unica Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli; visto il DPCM n. 169 del 2019 e il DM-MiBACT n. 21 del 28/01/2020 di riorganizzazione degli Uffici centrali e periferici di questo Ministero; si deve comunicare, in ogni caso e sin d'ora, a codesto Ministero dello sviluppo economico che l'Ufficio competente ad esprimere il parere di questa Amministrazione nell'ambito della convocata Conferenza di Servizi è la stessa Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli.

Alla Soprintendenza ABAP di Novara, nel rappresentare che il parere reso nell'ambito del procedimento unico di competenza del Ministero dello sviluppo economico dovrà tener conto di quanto espresso da questo Ministero in sede di compatibilità ambientale VIA per il medesimo progetto, si chiede di tenere informata questa Direzione generale ABAP relativamente a quanto pronunciato in sede di Conferenza di Servizi, trasmettendo alla Scrivente ogni atto di competenza che vorrà produrre in merito.

Si rimane, in ogni caso, in attesa di conoscere le determinazioni assunte dalla Conferenza di Servizi >.

CONSIDERATO che la **Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli** con nota prot. n. 598 del 18/01/2021, ha espresso il seguente parere endoprocedimentale sul progetto di cui trattasi:

< In riferimento al progetto in argomento, facendo seguito alla richiesta di codesta Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio prot. n. 35392 del 03/12/2020, recepita agli atti di quest' Ufficio con prot. n. 14178 del 04/12/2020, vista la documentazione progettuale predisposta dal Proponente e pubblicata sul sito web del Ministero dell'Ambiente, della tutela del territorio e del mare all'indirizzo indicato nella nota di richiesta sopracitata della Direzione generale ABAP, viste le "Integrazioni volontarie a seguito di richieste di chiarimento emerse nel corso della Conferenza dei Servizi del 18 dicembre 2020" trasmesse da ENEL Produzione S.p.A. con nota prot. n. ENEL_PRO_11/01/2021-0000382, recepita agli atti di quest'Ufficio con prot. n. 308 del 13/01/2021, si comunicano le seguenti valutazioni di competenza, in ottemperanza alla Circolare n. 5/2010 del 19/03/2010 del Direttore Generale PBAAC.

1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO DI INTERVENTO

1.1) Beni paesaggistici

1.1.a. Decreti di dichiarazione di notevole interesse pubblico:

Nessun decreto di dichiarazione di notevole interesse pubblico nell'area oggetto di intervento e nelle immediate vicinanze.

1.1.b. Aree vincolate ope legis ai sensi dell'articolo 142 del Codice:

Non si segnalano aree vincolate ope legis ai sensi dell'articolo 142 del Codice.

Si ritiene opportuno segnalare nelle immediate vicinanze la presenza di aree tutelate ai sensi dell'art. 142 comma 1, lett. c) del D. Lgs. 42 del 22.01.2004.

1.1.c. Strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti:

- Piano Paesaggistico Regionale (PPR), approvato con D.C.R. n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 e in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione della deliberazione di approvazione sul Bollettino Ufficiale Regionale (B.U.R. n. 42 del 19 ottobre 2017, Supplemento Ordinario n. 1).



- Piano Territoriale Regionale (PTR), approvato dal Consiglio Regionale del Piemonte con DCR n. 122-29783 del 21 luglio 2011.
- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale – PTCP approvato dal Consiglio Regionale del Piemonte con Atto n. 240-8812 del 24.02.2009, pubblicato sul BUR n.10 del 12.03.2009.

1.1.d. Norme di Attuazione del Piano Paesaggistico gravanti nell'area di intervento:

Non vi sono Norme di Attuazione gravanti sull'area dell'intervento.

Si ritiene tuttavia opportuno segnalare nelle immediate vicinanze la presenza di aree gravate dalle Norme di Attuazione ai sensi dell'art. 14 - Sistema idrografico; art. 32 - Aree rurali di specifico interesse paesaggistico; art. 20 - Aree di elevato interesse agronomico; art. 40 - Aree rurali di pianura o con edificato diffuso.

1.1.e. Presenza nell'area vasta di altri beni tutelati dai piani paesaggistici:

- D.M. 01/08/1985 "Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio del Bosco della Partecipanza e Lucedio sito nel Comune di Trino Vercellese" (cfr. Scheda B003 del Catalogo dei Beni Paesaggistici della Regione Piemonte – Prima Parte);
- D.G.R. n. 102-903 del 8 ottobre 1990 "Integrazione degli elenchi delle località di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497 - L.R.56/77, articolo 9 - Località "Fontana gigante" in Comune di Tricerro (VC)";
- Aree tutelate ai sensi dell'art.142, comma 1, lett. c), f) e g) del D. Lgs. 42 del 22.01.2004.
- Siti Natura 2000 che rientrano in un buffer di 3 km dall'area di sito interessata dal progetto:
 - IT1120021 - Risaie vercellesi
 - IT1120007 - Palude San Genuario
 - IT1120029 - Palude San Genuario e San Silvestro
 - IT112002 - Bosco della Partecipanza di Trino
- Paesaggio rurale storico del "Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino" inserito nella Rete Rurale Nazionale 2014-2020 (cfr. "Catalogo nazionale dei paesaggi rurali storici", Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Laboratorio per il Paesaggio e i Beni Culturali (CultLab), Università di Firenze, p. 168) – non ricompreso nel Registro nazionale dei paesaggi rurali storici (consultabile sul sito web dedicato del MiPAAF all'indirizzo <https://www.reterurale.it/registropaesaggi>).

1.2) Beni architettonici

1.2.a. Dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice: (artt. 10 e 45) gravanti sia nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero nelle sue vicinanze:

- D.D.R. 31/7/2007 "Borgo Leri Cavour" ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 42/2004;
- D.D.R. 04/9/2007 "Borgo Leri Cavour" ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 42/2004;
- D.D.R. n. 427 del 20/07/2012 "Complesso della Tenuta Darola" ai sensi degli artt. 10-13 del D.Lgs. 42/2004;
- D.M. 02/05/1981 "Complesso Abbaziale di Lucedio" ai sensi degli artt. 10-13 del D.Lgs. 42/2004;
- D.S.R. 18/11/2002 "Santuario del S.S. Nome di Maria detto anche Madonna delle Vigne" ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 42/2004;

1.2.a. Beni tutelati ope legis ai sensi dell'art. 10, comma 1:

Nessun bene tutelato ope legis nelle aree direttamente interessate dagli interventi di



realizzazione della nuova Unità a gas per la centrale termoelettrica di cui trattasi.

1.3. Beni archeologici

1.3.a. Dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (artt. 10 e 45) gravanti sia nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero nelle sue immediate vicinanze:

- nessun decreto di vincolo sulle aree direttamente interessate dall'intervento;

1.3.b. vincoli o previsioni vincolanti derivanti da norme di piano paesaggistico, piano regolatore ovvero di altri strumenti di pianificazione relativi alla individuazione e tutela di beni archeologici;

- nessun decreto di vincolo sulle aree direttamente interessate dall'intervento;

- zona archeologica accertata e individuata ai sensi dell'art. 30 delle NTA del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Vercelli in località cascina Michelina, comune di Livorno Ferraris, poco a Est del sito oggetto di intervento (tav. P2B_1 del suddetto PTCP);

- viabilità storica individuata ai sensi dell'art. 20 delle NTA del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Vercelli e localizzata in prossimità dell'area oggetto di intervento, con particolare riferimento al settore NW, in direzione del Borgo di Leri Cavour (tav. P2B_2 del suddetto PTCP);

- ulteriori zone archeologiche accertate e individuate ai sensi dell'art. 30 delle NTA del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Vercelli nel territorio comunale del comune di Trino Vercellese (tav. P2B_2 del suddetto PTCP);

2. ESPLICITAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITÀ DELL'INTERVENTO

Considerato che l'intervento in oggetto prevede l'installazione di una nuova unità a gas con potenza di circa 870 MWe, ubicata per la quasi totalità all'interno del perimetro della centrale dismessa "Galileo Ferraris" in località Leri Cavour (frazione del Comune di Trino Vercellese), realizzata in una zona precedentemente adibita ad uso industriale (identificata nel PPR come morfologia i.9, categoria Impianti produzione energia, cfr. NTA, art. 39, "Insulae specializzate e complessi infrastrutturali", co.1) e destinata dal Piano Regolatore Generale Comunale ad insediamento produttivo, e tuttavia circondata su tutti i lati da aree agricole;

preso atto di quanto riportato nella Relazione Generale dello Studio di Impatto Ambientale (d'ora innanzi SIA, cfr. elaborato con codice n. C0014930-TO-CCGT-SIA, pp. 9 e 110), ossia che "...il criterio guida del progetto è stato quello di inserire la nuova unità a gas nell'area di un impianto industriale preesistente dismesso, mirando alla riqualificazione del territorio e limitando l'occupazione di nuove aree con l'utilizzo, quanto più possibile, di infrastrutture già esistenti, in un'ottica di economia circolare...", e che lo stesso Proponente "...ha identificato il sito fra quelli di proprietà in cui è già presente un impianto termoelettrico dismesso per poter edificare la nuova unità in un terreno già identificato come 'zona industriale' senza la necessità di acquisire nuove aree, con il proposito sia di sfruttare le sinergie derivanti dal riutilizzo di spazi e facilities esistenti, sia di limitare l'occupazione di nuove aree e il conseguente consumo di terreno con il riutilizzo di infrastrutture già esistenti...";

considerato quanto indicato nella documentazione progettuale, ovvero che l'opera in progetto occuperà solo parzialmente la parte nord-ovest dell'area dell'ex impianto dismesso e indicato come in fase di demolizione, mentre una porzione del precedente impianto non sarà utilizzata e viene indicata come "...in corso di cessione ad altra società..." (cfr. elaborato con codice n. C0014930-TO-CCGT-SIA, p. 7);

constatato che nella suddetta Relazione Generale del SIA, non è stata fornita alcuna indicazione in



merito a quanto previsto per la demolizione dell'impianto esistente e la futura riqualificazione dell'area dismessa, né è stato specificato quale sia il destino delle torri di raffreddamento, e che, inoltre, il Proponente, non fa alcun riferimento ai provvedimenti di vincolo di cui agli artt. 10 e 45 del D.Lgs. 42/2004 relativi all'adiacente complesso denominato "Borgo Leri Cavour" (e, di conseguenza, non ne tiene conto nel progetto oggetto di valutazione di impatto ambientale), tanto meno sono state previste opere di mitigazione visiva nei confronti dello stesso borgo oggetto di vincolo e di tutela indiretta;

constatato che il Proponente non ha previsto delle soluzioni progettuali alternative rispetto a quella presentata nel SIA al fine di consentire la valutazione dei differenti e possibili minori o inesistenti impatti significativi e negativi delle alternative predette rispetto al contesto vincolato e tutelato di riferimento, anche valutando, se del caso, la collocazione della nuova Unità operativa in una posizione tale da essere di minor impatto visivo rispetto al contiguo Borgo storico "Leri Cavour";

constatato che, come indicato nell'allegato C del SIA (cfr. elaborato con codice n. C0014933-TO-CCGT-SIA_All_C p. 38) e nelle "Integrazioni volontarie a seguito di richieste di chiarimento emerse nel corso della Conferenza dei Servizi del 18 dicembre 2020" (cfr. elaborato con codice n. ENEL_382_2021_01_11_InteVolontarieAll-1 pp. 3-4), la stima previsionale dei livelli sonori generati sul borgo Leri Cavour nella situazione post operam si sofferma principalmente sul futuro impatto prodotto su recettori posti in ambienti interni - sebbene tali valutazioni siano "...limitate alla sola condizione di finestre aperte, escludendo quindi le considerazioni a finestre chiuse" - emerge come sia necessario indagare più approfonditamente la rilevanza dell'impatto acustico creato dal persistente rumore di fondo dell'impianto industriale sugli spazi aperti del borgo vincolato e tutelato indirettamente, anche in considerazione della sua valorizzazione;

constatato che, come indicato nel SIA (cfr. elaborato con codice n. C0014930-TO-CCGT-SIA p. 182), "Le principali attività di cantiere civile sono sostanzialmente legate alle attività di scavo e movimento terra per la realizzazione delle nuove opere [...]", ed inoltre "[...] sono da prevedersi attività di rimozione e smontaggio di fondazioni e sottofondazioni insistenti sull'area del nuovo impianto, per un volume complessivo massimo pari a circa 5.000 m3. Oltre alla realizzazione della nuova unità si prevede la messa in opera di un cavo 380 kV interrato al di fuori del perimetro della centrale fino al confine dell'area Terna a est dell'impianto. Per quanto possibile si riutilizzerà il terreno di scavo per il rinterro a seguito della posa del cavo. Saranno presenti anche altri scavi di minore entità, realizzati principalmente per connessioni di tubi e sottoservizi e per inserimento di nuove tubazioni o cavi. Saranno principalmente sotto le strade dell'impianto esistente, in modo da eliminare il più possibile eventuali interferenze con sistemi sotterranei esistenti e funzionanti";

valutato che tali escavazioni saranno localizzate principalmente sotto le strade dell'impianto esistente, in modo da eliminare il più possibile eventuali interferenze con sistemi sotterranei esistenti e funzionanti, con una previsione di terra scavata pari a circa 60.000 m3 e con una profondità massima di 5 metri (che potrà raggiungere, limitatamente alla sola area del GVR, 6 metri circa);

preso atto di quanto enunciato nel "Piano Preliminare di utilizzo delle terre e rocce da scavo" (cfr. elaborato con codice n. C0014938_TO_CCGT_PdU, p. 9) in merito al fatto che "...le aree principali di impianto dove è prevista l'installazione del nuovo ciclo combinato e le strutture annesse, saranno libere quando inizieranno i lavori e non sono quindi previste demolizioni, pertanto si dovranno effettuare eventualmente solo rimozioni e smontaggi di strutture di dimensioni e cubature ridotte, si provvederà alla sola demolizione se necessario di strutture interrate interferenti con le opere in progetto";

considerato che, nel medesimo elaborato (cfr. elaborato con codice n. C0014938_TO_CCGT_PdU) è

riportato un piano di sondaggi per la caratterizzazione delle terre di scavo che si configurano come ulteriori interventi di escavazione;

considerato che, stando a quanto indicato al punto 8 delle Integrazioni volontarie a seguito di richieste di chiarimento emerse nel corso della Conferenza dei Servizi del 18 dicembre 2020 (pp. 19-20) relativamente all'eventualità di opere di fondazione in jet grouting profonde, "per le nuove Turbine a gas e a vapore e per gli ausiliari sono state ipotizzate delle fondazioni superficiali previo trattamento di consolidamento dello strato di terreno coesivo superficiale [cfr. elaborato con codice n. C0014930-TO-CCGT-SIA p. 186]; l'eventuale consolidamento del terreno verrà effettuato, solo nelle aree interessate dalle opere, mediante colonne in ghiaia che verranno realizzate prevalentemente nella formazione coesiva superficiale", e che inoltre si prevede che "potrebbero rendersi invece necessarie fondazioni di tipo profondo, con pali intestati alla profondità di -20,00 m rispetto al piano campagna";

considerato che, per quanto attiene gli aspetti archeologici e la prevenzione del relativo rischio, le considerazioni espresse negli elaborati trasmessi risultano carenti ai fini di una corretta valutazione dell'impatto che il progetto può avere sul patrimonio archeologico in ragione dell'assenza di planimetrie e sezioni dettagliate che consentano una comparazione tra aree già interessate da precedenti interventi e nuove opere in progetto;

considerato inoltre che la Relazione paesaggistica redatta ai sensi del DPCM 12/12/2005, non ha esaurientemente approfondito gli aspetti di compatibilità dell'intervento con riferimento alle previsioni e prescrizioni di tutti i piani preordinati (P.T.R., P.P.R., P.T.C.P.) sia dal punto di vista paesaggistico che archeologico;

si rappresenta quanto segue:

2.1) Beni paesaggistici

2.1.a. Nelle aree direttamente interessate dalla realizzazione delle opere in progetto non si rilevano impatti diretti su beni paesaggistici, in quanto le aree oggetto di intervento non risultano essere gravate da alcun vincolo specifico. Tuttavia, dall'analisi degli strumenti di pianificazione vigenti sull'area immediatamente circostante, si evince quanto segue.

Per quanto concerne il Piano Territoriale Regionale per l'A.I.T. n. 17 "Vercelli", dalla disamina degli indirizzi previsti, si rileva come il Piano predetto preveda per l'area in esame la tutela, tra gli altri, dei seguenti ambiti:

- tutela e gestione del patrimonio naturalistico-ambientale (Bosco della Partecipanza di Trino), storico-architettonico ("grange") e paesaggistico (risaia, fiumi, canali e rogge).
- tutela dello stato ambientale e gestione delle risorse idriche;
- bonifica dei siti contaminati e realizzazione di un polo di attività e ricerca in campo energetico presso la centrale di Leri Cavour.

Per quanto concerne il Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R.) approvato con D.C.R. n. 233-35836 del 3 ottobre 2017, si riscontra quanto segue:

- la lettura della tav. P4 - Componenti paesaggistiche, rileva come il progetto proposto insista, come precedentemente anticipato, su un'area riconosciuta quale morfologia insediativa m.i.9 (art. 39 delle NdA del P.P.R.). L'art. 39, in merito ai complessi infrastrutturali, prescrive che la realizzazione di nuovi impianti per la produzione di energia, compresi quelli da fonti rinnovabili sia "...coerente, oltre che con le previsioni delle presenti norme, con i criteri localizzativi e qualitativi definiti a livello nazionale e regionale..." Nell'immediato intorno dell'area di progetto si identificano, tuttavia, le seguenti componenti paesaggistiche: Aree rurali di specifico interesse



paesaggistico – le risaie (art. 32 delle NdA del P.P.R.); Aree di elevato interesse agronomico (art. 20 delle NdA del P.P.R.); Aree rurali di pianura o con edificato diffuso (art. 40 delle NdA del P.P.R.).

- la lettura della tav. P5 – Rete ecologica, storico-culturale e fruitiva rileva che l'impianto, sebbene non interferisca direttamente con nessun elemento principale della rete ecologica, si colloca in un'area agricola il cui contesto è interessato da alcuni nodi principali della rete ecologica, quali Aree di interesse Naturalistico e Punti di appoggio (Steppingstones) collocati a sud dell'area dell'impianto. La rete ecologica, storico-culturale e fruitiva costituisce un riferimento per "le valutazioni ambientali strategiche, di impatto o di incidenza di piani o progetti che possono influire sulla consistenza, l'integrità e la fruibilità delle risorse naturali e di quelle culturali ad esse associate: le analisi e gli studi dovranno evidenziare le interferenze dei piani e dei progetti con la rete individuando eventuali azioni di mitigazione e compensazione".

Per quanto concerne il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.), prevede "l'individuazione di un 'Ambito interessato da progetti complessi e da intese', ai sensi del D.Lgs 112/98, art. 57 e della L.R. 5/01, da redigere attraverso il coinvolgimento dei Comuni e degli Enti, dei diversi attori istituzionali, sociali ed economici interessati ed in raccordo con il PTO del fiume Po, nell'area di Leri-Cavour, così come delimitata dalle Tavole P.2. E/1-6 di Piano, allo scopo di fornire un quadro di riferimento coordinato delle iniziative di sviluppo, di valorizzazione e tutela del patrimonio storico-culturale e degli elementi ambientali presenti nell'area, anche con riferimento a quanto previsto dal comma 4.1 dell'articolo 12 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale Regionale".

In particolare, il P.T.C.P. identifica le caratteristiche per l'Ambito di valorizzazione e di sviluppo dell'area Leri-Cavour, nel quale ricade appunto il progetto. Le direttive contenute nell'art. 10 comma 2 punto a3 delle NdA riguardano i comuni di Trino, Crescentino, Fontanetto, Palazzolo, Livorno Ferraris, Lamporo, Ronsecco e Tricerro e ricomprendono i seguenti elementi: la centrale ENEL a ciclo combinato "Galileo Ferraris"; l'area di Leri-Cavour; il Santuario di Madonna delle Vigne; il sistema dei percorsi storici e dei canali irrigui; la rete ecologica; il biotopo di S.Genuario, la Garzaia di Montarolo (SIC).

Nell'ambito della redazione dei progetti e delle intese, si rileva che il P.T.C.P. richiede il perseguimento degli obiettivi progettuali di seguito riportati:

- valorizzare e recuperare l'ex sito ENEL di Leri-Cavour (...) quale risorsa importante da impiegare per destinazioni sovracomunali che, date la qualità e le caratteristiche del luogo, non solo devono essere compatibili, ma anche di eccellenza, escludendo tutte quelle attività a forte impatto ambientale, quali attività produttive "pesanti", industrie ed impianti energivori ed a rischio molto elevato. Per quanto attiene l'area non urbanizzata dell'ex sito ENEL, si ipotizza una sua rinaturalizzazione, previa bonifica delle aree compromesse;

- valorizzare e tutelare il più ampio contesto ambientale nel quale si inseriscono l'area di Leri-Cavour e la Centrale ENEL a ciclo combinato "Galileo Ferraris", includendo tutti gli elementi del territorio circostante che presentino interesse storico, culturale, naturalistico e paesaggistico, suscettibili di interventi di recupero e valorizzazione ambientale, allo scopo di coordinare e indirizzare le azioni per la loro tutela, qualificazione, fruizione, valorizzando o riorientando i progetti già avviati. Nella zona compresa nella Rete ecologica andranno definite in dettaglio iniziative di tutela e riqualificazione del paesaggio agrario e naturale, attivando i proprietari delle

aree e promuovendo la riconversione verso tecniche agricole a minore impatto ambientale, nel tratto di rete ecologica compresa tra il Bosco della Partecipanza di Trino ed il Biotopo della Palude di S. Genuario, istituito a Riserva naturale speciale, si promuove, nelle aree non più utilizzate a fini agricoli, l'impianto di specie forestali per la ricostituzione di boschi planiziali;

- recuperare e valorizzare il Borgo di Leri-Cavour, individuando funzioni compatibili e connesse con le attività individuate per l'area dell'ex sito ENEL, privilegiando l'insediamento di attività ricettive, sportive congressuali e museali;

- recuperare e valorizzare i beni d'interesse storico-architettonico e ambientale, i percorsi ciclo-pedonali esistenti ed in progetto, nell'ambito di una valorizzazione turistica complessiva dell'area.

2.2) Beni architettonici

Sebbene nelle aree direttamente interessate dalla realizzazione delle opere in progetto non risultino presenti beni architettonici, in quanto le aree oggetto di intervento non sono gravate da alcun vincolo specifico, si ritiene che, viste e riscontrate anche per il tramite delle fotosimulazioni parziali prodotte e di Google Maps, le distanze estremamente ridotte del progetto di cui trattasi rispetto al borgo di "Leri Cavour", si possano generare forti interferenze visive che altererebbero, in fase di esercizio, la percezione del borgo vincolato ai sensi degli artt. 10 e 13 e tutelato indirettamente ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 42/2004.

Si ritiene, infatti, che la valutazione di impatto "nullo o trascurabile" espressa nel SIA, in particolare nella "Matrice degli impatti potenziali" in relazione al patrimonio culturale (cfr. elaborato con codice n. C0014930-TO-CCGT-SIA, p. 267) non si basi su una lettura approfondita dell'importanza storica, architettonica e artistica del borgo "Leri Cavour", nonché del suo straordinario potenziale ad oggi inespresso, del quale, tuttavia, se ne fa solo accenno nella Relazione Paesaggistica (cfr. elaborato con codice C0014936_TO_CCGT_RP, p. 120).

Come si evince dal fotoinserimento realizzato da un punto di osservazione ricadente nel borgo di "Leri Cavour" e inserito nella Relazione Paesaggistica (cfr. elaborato con codice C0014936_TO_CCGT_RP, p. 122) in "Figura 5.4.4 – Punto di vista 2 – stato di progetto", saranno visibili dal predetto borgo "i principali volumi, quasi nella loro interezza, e, in particolare, l'edificio 'aircoolercondenser', la caldaia a recupero e il relativo camino, il camino di bypass". La percepibilità delle opere in progetto e oggetto di valutazione di impatto ambientale è alta anche in considerazione della esigua distanza dal borgo storico della nuova unità operativa della centrale. Sebbene il borgo ad oggi sia disabitato e la visuale delle torri di raffreddamento della ex Centrale "Galileo Ferraris" sia parzialmente preclusa dalla presenza di vegetazione, il contesto architettonico e paesaggistico, presentano, comunque, una sensibilità molto elevata, caratterizzata da un paesaggio tradizionalmente agricolo con presenza di costruzioni rurali con caratteristiche, tipologiche, morfologiche e materiche di rilievo e di edifici storici di pregio architettonico, legati alla storia del Conte Camillo Benso di Cavour e della storia risorgimentale dell'Italia.

Considerate le notevoli dimensioni dei volumi in progetto, si ritiene, inoltre, che anche i beni architettonici situati nell'area più vasta e vincolati ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 42/2004, precedentemente richiamati nel quadro vincolistico, così come quelli riconosciuti come componenti percettivo-identitarie dal PPR in quanto Elementi caratterizzanti di rilevanza paesaggistica (art. 30 NdA), possano essere comunque interferiti visivamente dai volumi in progetto, stante la loro più prossima vicinanza al suddetto borgo, ancora più se il nuovo intervento fosse realizzato in assenza anche di una contestuale previsione di demolizione delle torri di raffreddamento esistenti.



2.3) Beni archeologici

2.3.a. In relazione alle enunciate attività di scavo, localizzate sia in prossimità che parzialmente in corrispondenza del precedente impianto dell'ex centrale a ciclo combinato in località "Leri Cavour", si ravvisa la carenza di una valutazione comparativa del rischio archeologico tra aree già precedentemente interessate da escavazioni e quelle oggetto delle opere in progetto, sia in termini di puntuali sovrapposizioni planimetriche che di sezioni quotate, non essendo sufficienti i riferimenti contenuti negli elaborati relativi alle "Sezioni apparecchiature dello stato futuro" (cfr. elaborato con codice ALL06A_PBITC0096000_TO3_SEZ_APP_OCGT; ALL06B_PBITC0095401_TO3_SEZ_APP_CCGT).

Inoltre, si ritiene che la valutazione di impatto "NULLO O TRASCURABILE" espressa nella matrice degli impatti potenziali in relazione al patrimonio culturale del SIA non si basi su una lettura approfondita del potenziale archeologico del sito e dell'area circostante ove è attestata, tra l'altro, la presenza di rinvenimenti archeologici di notevole rilevanza, solo marginalmente indicati nella Relazione Paesaggistica (cfr. elaborato con codice C0014936_TO_CCGT_RP, pp. 97 e 101).

Questo Ufficio, esaminati gli elaborati progettuali, lo Studio di Impatto Ambientale e la Relazione Paesaggistica, verificata la situazione vincolistica delle aree interessate dall'intervento in argomento, a conclusione dell'istruttoria inerente alla procedura in oggetto, al fine di poter esprimere le proprie definitive valutazioni di competenza, ritiene necessario dover richiedere al Proponente, sin dalla presente fase, le seguenti integrazioni:

1. Deve essere approfondita la Relazione paesaggistica redatta ai sensi del DPCM 12/12/2005, allo scopo di verificare con maggior attenzione la compatibilità paesaggistica dell'intervento con riferimento alle previsioni e prescrizioni di tutti i piani preordinati (P.T.R., P.P.R., P.T.C.P., così come precedentemente richiamati dalla Scrivente nel quadro vincolistico), laddove siano individuate azioni di valorizzazione e recupero dell'ex sito ENEL di Leri-Cavour con attività compatibili e di eccellenza, che escludano "tutte quelle attività a forte impatto ambientale, quali attività produttive "pesanti", industrie ed impianti energivivi", allo scopo di "valorizzare e tutelare il più ampio contesto ambientale nel quale si inseriscono l'area di Leri-Cavour e la Centrale ENEL (...), includendo tutti gli elementi del territorio circostante che presentino interesse storico, culturale, naturalistico e paesaggistico, suscettibili di interventi di recupero e valorizzazione ambientale". Si chiede inoltre di indagare con maggiore attenzione l'impatto che il progetto avrà sulla potenziale fruibilità e valorizzazione delle risorse naturali e culturali ad esse associate, evidenziando la reale portata delle potenziali interferenze del progetto con la rete ecologica, storico-culturale e fruitiva e individuando eventuali azioni di mitigazione e compensazione.
2. Dovranno essere integrate le fotosimulazioni già predisposte dal Proponente con ulteriori viste aventi punti di osservazione localizzati all'interno del borgo di "Leri Cavour" con asse visivo rivolto verso le opere di progetto, anche prendendo come riferimento le viste tratte da Google Maps e riportate nella nota prot. n. 35392 del 03/12/2020 della Direzione generale ABAP, al fine di valutare le effettive interferenze visive delle opere di progetto con il borgo storico. Le predette fotosimulazioni dovranno essere corredate da una keyplan di riferimento sulla quale localizzare i punti di ripresa.
3. Dovranno essere previste da parte del Proponente alternative progettuali che tengano conto della predisposizione delle nuove opere di progetto in un'area più distante possibile dal borgo



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

storico rispetto a quella prescelta (anche all'interno dello stesso sito industriale), al fine di poter valutare i differenti impatti significativi e negativi delle predette alternative progettuali. Anche tali alternative progettuali dovranno essere corredate da fotosimulazioni aventi punti di osservazione localizzati all'interno del borgo di "Leri Cavour" con asse visivo rivolto verso le opere di progetto. Le predette fotosimulazioni dovranno essere corredate da una keyplan di riferimento sulla quale localizzare i punti di ripresa.

4. Deve essere approfondita la reale portata delle azioni previste per la porzione di impianto indicato come "in corso di cessione ad altra società", con particolare riferimento all'eventuale demolizione delle esistenti torri di raffreddamento, se del caso, - anche valutando quanto richiesto al punto 3) suddetto -, in merito alla ricollocazione delle opere di progetto nella porzione di territorio oggetto di demolizione delle esistenti torri e, quindi, in area più lontana dal Borgo di Leri Cavour.
5. Il SIA, lo Studio di Impatto acustico, la Relazione paesaggistica e il progetto devono essere integrati riportando il corretto quadro vincolistico delle aree interessate e di quelle dell'Area vasta considerata dallo stesso SIA, predisponendo un'analisi di approfondimento che dia conto delle possibili interferenze con le preesistenze e dei possibili impatti generati, così come delle eventuali misure da adottarsi al fine di evitare che gli stessi possano incidere sulla qualità delle aree su cui insistono i beni vincolati e tutelati.
6. Deve essere redatto uno studio apposito da parte di un architetto paesaggista e/o da tecnico agronomo-forestale, che descriva gli specifici interventi di mitigazione vegetazionale (anche integrati da barriere verdi fonoassorbenti), attuabili al fine di ridurre la visibilità e l'impatto sul contiguo Borgo Leri Cavour e, in minore misura, sugli altri beni architettonici tutelati ai sensi degli artt. 10, 13 e 45 del D.Lgs. 42/2004 richiamati nel quadro vincolistico. Le predette opere di mitigazione dovranno confluire nelle fotosimulazioni di progetto sopra richieste ai punti 2) e 3), al fine di consentire una valutazione globale delle opere di progetto e del richiesto progetto di mitigazione vegetazionale.
7. Lo Studio di Impatto acustico deve indagare con maggiore attenzione la reale portata dei livelli sonori generati sul borgo Leri Cavour nella situazione post operam, approfondendo la rilevanza dell'impatto acustico prodotto dal persistente rumore di fondo dell'impianto industriale sugli spazi aperti del borgo vincolato e tutelato indirettamente, in considerazione della sua valorizzazione.
8. Per quanto attiene gli aspetti archeologici e la valutazione del relativo rischio, dovrà essere predisposta un'idonea relazione, sul modello di quanto previsto per la Relazione di Verifica preventiva dell'Interesse archeologico ai sensi dell'art. 25, c. 1, del D.Lgs 52/2016, al fine di identificare il rischio archeologico assoluto e relativo dell'area di intervento (anche in riferimento a quanto indicato al punto 8 delle Integrazioni volontarie a seguito di richieste di chiarimento emerse nel corso della Conferenza dei Servizi del 18 dicembre 2020, pp. 19-20), stante, tra l'altro, le attestazioni archeologiche emerse nel territorio comunale di Trino Vercellese e dei comuni limitrofi. Si anticipa sin d'ora, l'eventualità per il Proponente di dover predisporre, poi, un Piano di indagini archeologiche che dovrà essere preventivamente concordato con la Scrivente.
9. Devono essere predisposte planimetrie e sezioni quotate relative a tutti gli interventi di scavo nonché a trattamenti di consolidamento di strati di terreno (come enunciato al punto 8 delle



Integrazioni volontarie a seguito di richieste di chiarimento emerse nel corso della Conferenza dei Servizi del 18 dicembre 2020, pp. 19-20) previsti, comprensive di tavole di confronto demolizioni/nuove costruzioni e indicazione delle quote già eventualmente raggiunte dai precedenti scavi (qualora tale dato sia disponibile).

Questo Ufficio, viste le richieste di cui sopra e al fine di poter esprimere il proprio parere, rimane in attesa della trasmissione delle integrazioni richieste e a disposizione per qualsiasi eventuale informazione in merito >.

CONSIDERATO che il Servizio II, *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*, e il Servizio III, *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico* di questa Direzione generale ABAP, sono stati, comunque, informati per le vie brevi il 20/01/2021 dal Responsabile del Procedimento del Servizio V, *Tutela del paesaggio*, della Direzione generale ABAP in merito a quanto espresso dalla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio nel suddetto parere endoprocedimentale del 18/01/2021 per le Aree funzionali *Patrimonio archeologico* e *Patrimonio architettonico*, evidenziando, pertanto, di rimanere in attesa della trasmissione dei contributi istruttori dei predetti Servizi come richiesti con la nota del 03/12/2021 sopra citata.

CONSIDERATO che il Servizio II, *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*, della Direzione generale ABAP, con nota prot. interno n. 2219 del 22/01/2021, ha trasmesso il seguente contributo istruttorio:

< Nel dare seguito alla nota prot. n. 35392 del 3.12.2020 di codesto Servizio V, alle Integrazioni volontarie a seguito di richieste di chiarimento emerse nel corso della Conferenza dei Servizi del 18 dicembre 2020 trasmesse da ENEL Produzione S.p.A. con nota prot. n. ENEL_PRO_11.1.2021-0000382, recepita agli atti di questa Direzione Generale con prot. n. 711 del 12.1.2021, e alla nota prot. n. 598 del 18.1.2021, acquisita con il prot. n. 1610 del 19.1.2021 di questa Direzione Generale, con la quale la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli (di seguito "Soprintendenza") ha espresso le proprie valutazioni di competenza, si rappresenta quanto segue.

Per quanto concerne gli strumenti di tutela archeologica, la Soprintendenza fa presente che:

1.3. Beni archeologici

1.3.a. *Dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (artt. 10 e 45) gravanti sia nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero nelle sue immediate vicinanze:*

- nessun decreto di vincolo sulle aree direttamente interessate dall'intervento;

1.3.b. *vincoli o previsioni vincolanti derivanti da norme di piano paesaggistico, piano regolatore ovvero di altri strumenti di pianificazione relativi alla individuazione e tutela di beni archeologici;*

- nessun decreto di vincolo sulle aree direttamente interessate dall'intervento;

- zona archeologica accertata e individuata ai sensi dell'art. 30 delle NTA del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Vercelli in località cascina Michelina, comune di Livorno Ferraris, poco a Est del sito oggetto di intervento (tav. P2B_1 del suddetto PTCP);

- viabilità storica individuata ai sensi dell'art. 20 delle NTA del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Vercelli e localizzata in prossimità dell'area oggetto di intervento, con particolare riferimento al settore NW, in direzione del Borgo di Leri Cavour (tav. P2B_2 del suddetto PTCP);

- ulteriori zone archeologiche accertate e individuate ai sensi dell'art. 30 delle NTA del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Vercelli nel territorio comunale del comune di Trino Vercellese (tav. P2B_2 del suddetto PTCP);".

In merito alle valutazioni delle opere in progetto sul contesto archeologico dell'area interessata, la Soprintendenza riporta le tipologie di interventi previste per la realizzazione e installazione della nuova Unità Operativa di progetto e per le ulteriori opere a farsi descritte negli elaborati redatti dal Proponente, che comportano attività interferenti con il sottosuolo.

In particolare, si riferiscono le indicazioni progettuali contenute nello Studio di Impatto Ambientale (di seguito "SIA"): "Le principali attività di cantiere civile sono sostanzialmente legate alle attività di scavo e movimento terra per la realizzazione delle nuove opere [...]", tra cui principalmente si distinguono le demolizioni di precedenti fondazioni, la realizzazione di opere interrato (un cavidotto, tubazioni e sottoservizi) e i sondaggi per la caratterizzazione delle terre di scavo, attività che prevedono la movimentazione di notevoli volumi di terra e profondità fino a 5-6 metri dal piano di campagna.

Viene considerata, inoltre, anche alla luce di quanto indicato al punto 8 delle citate Integrazioni volontarie a seguito di richieste di chiarimento emerse nel corso della Conferenza dei Servizi del 18 dicembre 2020 (cfr. pp. 19-20), la costruzione di "[...] fondazioni superficiali previo trattamento di consolidamento dello strato di terreno coesivo superficiale [...]" dei nuovi impianti, con possibile ricorso a "[...] fondazioni di tipo profondo, con pali intestati alla profondità di -20,00 m rispetto al piano campagna".

Relativamente al complesso degli interventi sopra elencati, ai fini della tutela archeologica la Soprintendenza rileva che "[...] le considerazioni espresse negli elaborati trasmessi risultano carenti ai fini di una corretta valutazione dell'impatto che il progetto può avere sul patrimonio archeologico in ragione dell'assenza di planimetrie e sezioni dettagliate che consentano una comparazione tra aree già interessate da precedenti interventi e nuove opere in progetto;", ritenendo pertanto gli elaborati progettuali presentati non sufficienti al fine di una valutazione comparativa del rischio archeologico tra scavi pregressi e di nuova esecuzione, sia in termini di puntuali sovrapposizioni planimetriche che di sezioni quotate.

Inoltre, considerato che "[...] la Relazione paesaggistica redatta ai sensi del DPCM 12/12/2005, non ha esaurientemente approfondito gli aspetti di compatibilità dell'intervento con riferimento alle previsioni e prescrizioni di tutti i piani preordinati (P.T.R., P.P.R., P.T.C.P.) sia dal punto di vista paesaggistico che archeologico", la Soprintendenza ritiene che la valutazione di impatto "NULLO O TRASCURABILE" espressa nel SIA in relazione agli impatti sul patrimonio culturale (cfr. elaborato con codice n. C0014930-TO-CCGT-SIA p. 267) non tenga conto del potenziale archeologico del sito d'intervento e dell'area ad esso circostante, ove è attestata, tra l'altro, "[...] la presenza di rinvenimenti archeologici di notevole rilevanza, solo marginalmente indicati nella Relazione Paesaggistica [...]".

Pertanto la Soprintendenza, al fine di valutare gli impatti significativi e negativi degli interventi sul tessuto archeologico dell'area interessata dai medesimi e poter esprimere il proprio definitivo parere endoprocedimentale di competenza, ritiene necessario richiedere le integrazioni che si riportano:

8. Per quanto attiene gli aspetti archeologici e la valutazione del relativo rischio, dovrà essere predisposta un'adeguata relazione, sul modello di quanto previsto per la Relazione di Verifica preventiva dell'Interesse archeologico ai sensi dell'art. 25, c. 1, del D.Lgs 52/2016, al fine di identificare il rischio archeologico assoluto e relativo dell'area di intervento (anche in riferimento a quanto indicato al punto 8 delle Integrazioni volontarie a seguito di richieste di chiarimento emerse nel corso della Conferenza dei Servizi del 18 dicembre 2020, pp. 19-20), stanti, tra l'altro, le attestazioni archeologiche emerse nel territorio comunale di Trino Vercellese e dei comuni limitrofi. Si anticipa sin d'ora, l'eventualità per il Proponente di dover predisporre, poi, un Piano di indagini archeologiche che dovrà essere preventivamente concordato con la Scrivente.
9. Devono essere predisposte planimetrie e sezioni quotate relative a tutti gli interventi di scavo

nonché a trattamenti di consolidamento di strati di terreno (come enunciato al punto 8 delle Integrazioni volontarie a seguito di richieste di chiarimento emerse nel corso della Conferenza dei Servizi del 18 dicembre 2020, pp. 19-20) previsti, comprensive di tavole di confronto demolizioni/nuove costruzioni e indicazione delle quote già eventualmente raggiunte dai precedenti scavi (qualora tale dato sia disponibile)."

Tutto ciò premesso questo Servizio, esaminata la documentazione progettuale pubblicata sul sito web del MATTM e le suddette Integrazioni volontarie a seguito di richieste di chiarimento emerse nel corso della Conferenza dei Servizi del 18 dicembre 2020, per gli aspetti di propria competenza concorda con quanto espresso nella citata nota n. 598/2021 della Soprintendenza, condividendo la richiesta di integrazioni formulata dalla stessa >.

CONSIDERATO che il Servizio III, **Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico**, della Direzione generale ABAP, con nota prot. interno n. 2382 del 25/01/2021, ha trasmesso il seguente contributo istruttorio:

< In riferimento al procedimento in oggetto, preso atto di quanto rappresentato dalla Soprintendenza ABAP per le province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli con nota prot. n. 598 del 18.01.2021, e a seguito di esame della documentazione pubblicata sul sito del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in relazione alla compatibilità dell'intervento con il borgo "Leri Cavour" dichiarato di interesse culturale ai sensi del combinato disposto dell'art. 10 del D.Lgs. 42/2004 con D.D.R. del 31.07.2007, si concorda con le valutazioni espresse dalla Soprintendenza e con la richiesta di documentazione integrativa.

Come rappresentato dalla Soprintendenza, si dovrà pertanto: integrare le fotosimulazioni al fine di valutare le effettive interferenze visive delle opere di progetto con il borgo storico; predisporre alternative progettuali che tengano conto della predisposizione delle nuove opere di progetto in un'area più distante possibile dal borgo storico rispetto a quella prescelta, al fine di valutare i differenti impatti significativi e negativi delle predette alternative progettuali; redigere un apposito studio che descriva gli specifici interventi di mitigazione vegetazionale attuabili al fine di ridurre la visibilità e l'impatto sul borgo e sugli altri beni architettonici tutelati presenti nelle vicinanze dell'intervento >.

CONSIDERATO che la Direzione generale ABAP, con nota prot. n. 2528 del 26/01/2021, ha manifestato all'allora Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la necessità di richiedere al Proponente chiarimenti e integrazioni al progetto di cui trattasi, come di seguito riportato:

< In riferimento al progetto in argomento e facendo seguito alla nota di questa Direzione generale ABAP prot. n. 35392 del 03/12/2020, si comunica quanto segue.

Alla luce di quanto previsto dall'art. 24 del D.Lgs. 152/2006;

considerato che la competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio, con la nota prot. n. 598 del 18/01/2021 (cfr. Allegato 1), ha espresso il proprio parere endoprocedimentale sul progetto di cui trattasi;

considerato che il Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico, di questa Direzione generale ABAP, con nota prot. interno n. 2219 del 22/01/2021 (cfr. Allegato 2), ha trasmesso il proprio contributo istruttorio;

considerato che il Servizio III – Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico, di questa Direzione generale ABAP, con nota prot. interno n. 2382 del 25/01/2021 (cfr. Allegato 3), ha trasmesso il proprio contributo istruttorio;

considerato che la competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio, con il suddetto



parere endoprocedimentale del 18/01/2021, ha rappresentato, al paragrafo "2.ESPLICITAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITA' DELL'INTERVENTO" che nella "...Relazione Generale del SIA, non è stata fornita alcuna indicazione in merito a quanto previsto per la demolizione dell'impianto esistente e la futura riqualificazione dell'area dismessa, né è stato specificato quale sia il destino delle torri di raffreddamento, e che, inoltre, il Proponente non fa alcun riferimento ai provvedimenti di vincolo di cui agli artt. 10 e 45 del D.Lgs. 42/2004 relativi all'adiacente complesso denominato "Borgo Leri Cavour" (e, di conseguenza, non ne tiene conto nel progetto oggetto di valutazione di impatto ambientale), tanto meno sono state previste opere di mitigazione visiva nei confronti dello stesso borgo oggetto di vincolo e di tutela indiretta..." e che, inoltre, la stessa Società "...non ha previsto delle soluzioni progettuali alternative rispetto a quella presentata nel SIA al fine di consentire la valutazione dei differenti e possibili minori o inesistenti impatti significativi e negativi delle alternative predette rispetto al contesto vincolato e tutelato di riferimento, anche valutando, se del caso, la collocazione della nuova Unità operativa in una posizione tale da essere di minor impatto visivo rispetto al contiguo Borgo storico Leri Cavour...";

considerato, inoltre, che la competente Soprintendenza ABAP nel suddetto parere ha anche rappresentato che "...sia necessario indagare più approfonditamente la rilevanza dell'impatto acustico creato dal persistente rumore di fondo dell'impianto industriale sugli spazi aperti del borgo vincolato e tutelato indirettamente, anche in considerazione della sua valorizzazione..." e che, "...per quanto attiene gli aspetti archeologici e la prevenzione del relativo rischio, le considerazioni espresse negli elaborati trasmessi risultano carenti ai fini di una corretta valutazione dell'impatto che il progetto può avere sul patrimonio archeologico in ragione dell'assenza di planimetrie e sezioni dettagliate che consentano una comparazione tra aree già interessate da precedenti interventi e nuove opere in progetto..." (cfr. pp. 3-4);

considerato, tra l'altro, che la competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio, con il suddetto parere endoprocedimentale del 18/01/2021, ha rappresentato, al punto "2.2. Beni architettonici" che viste "...le distanze estremamente ridotte del progetto di cui trattasi rispetto al borgo di Leri Cavour, si possano generare forti interferenze visive che altererebbero, in fase di esercizio, la percezione del borgo vincolato ai sensi degli artt. 10 e 13 e tutelato indirettamente ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 42/2004..." e che "...La percepibilità delle opere in progetto e oggetto di valutazione di impatto ambientale è alta anche in considerazione della esigua distanza dal borgo storico della nuova unità operativa della centrale. Sebbene il borgo ad oggi sia disabitato e la visuale delle torri di raffreddamento della ex Centrale Galileo Ferraris sia parzialmente preclusa dalla presenza di vegetazione, il contesto architettonico e paesaggistico, presentano, comunque, una sensibilità molto elevata, caratterizzata da un paesaggio tradizionalmente agricolo con presenza di costruzioni rurali con caratteristiche, tipologiche, morfologiche e materiche di rilievo e di edifici storici di pregio architettonico, legati alla storia del Conte Camillo Benso di Cavour..." (cfr. pp. 5-6);

considerato, ancora, che la competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio, con il suddetto parere endoprocedimentale del 18/01/2021, al punto "2.3. Beni archeologici" ha anche ravvisato "...la carenza di una valutazione comparativa del rischio archeologico tra aree già precedentemente interessate da escavazioni e quelle oggetto delle opere in progetto, sia in termini di puntuali sovrapposizioni planimetriche che di sezioni quotate, non essendo sufficienti i riferimenti contenuti negli elaborati relativi alle Sezioni apparecchiature dello stato futuro...", ritenendo, inoltre, che "...la valutazione di impatto NULLO O TRASCURABILE espressa nella matrice degli impatti potenziali in relazione al patrimonio culturale del SIA non si basi su una lettura approfondita del potenziale archeologico del sito e dell'area circostante ove è



attestata, tra l'altro, la presenza di rinvenimenti archeologici di notevole rilevanza, solo marginalmente indicati nella Relazione Paesaggistica..." (cfr. p. 6);

considerato, ancora, quanto rappresentato dal Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico di questa Direzione generale ABAP nel contributo istruttorio del 22/01/2021, con il quale "...concorda con quanto espresso nella ...nota n. 598/2021 della Soprintendenza, condividendo la richiesta di integrazioni formulata dalla stessa...";

considerato, inoltre, quanto rappresentato dal Servizio III – Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico di questa Direzione generale ABAP nel contributo istruttorio del 25/01/2021, con il quale ha comunicato che "...concorda con le valutazioni espresse dalla Soprintendenza e con la richiesta di documentazione integrativa...";

ritenuto, pertanto, di dover chiedere al Proponente chiarimenti e documentazione integrativa, al fine di valutare compiutamente, fin dalla presente fase di VIA, tutti gli impatti significativi e negativi determinati dal progetto in esame sul fattore ambientale del patrimonio culturale e il paesaggio;

si chiede al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in qualità di Autorità competente, di acquisire dal Proponente i seguenti chiarimenti e integrazioni alla documentazione progettuale, allo Studio di Impatto Ambientale (d'ora innanzi SIA) e alla Relazione paesaggistica già presentati con l'istanza VIA:

- 1) deve essere approfondita la Relazione paesaggistica redatta ai sensi del DPCM 12/12/2005, allo scopo di verificare con maggior attenzione la compatibilità paesaggistica dell'intervento con riferimento alle previsioni e prescrizioni di tutti i piani preordinati (P.T.R., P.P.R., P.T.C.P., così come richiamati dalla competente Soprintendenza ABAP nel quadro vincolistico del proprio parere endoprocedimentale, cfr. Allegato 1, pp. 1-2);
- 2) devono essere integrate le fotosimulazioni già predisposte dal Proponente, con ulteriori viste aventi punti di osservazione localizzati all'interno del borgo di "Leri Cavour", con asse visivo rivolto verso le opere di progetto, anche prendendo come riferimento le viste tratte da Google Maps riportate nella nota prot. n. 35392 del 03/12/2020 della Scrivente, al fine di valutare le effettive interferenze visive delle opere di progetto con il borgo storico. Le predette fotosimulazioni dovranno essere corredate da una keyplan di riferimento sulla quale localizzare i punti di ripresa;
- 3) devono essere elaborate alternative progettuali (opportunamente descritte e rappresentate graficamente) che approfondiscano la possibilità di realizzare il progetto di cui trattasi in un'area il più distante possibile dal borgo storico "Leri Cavour" rispetto a quella prescelta (anche all'interno dello stesso sito industriale), al fine di poter valutare i differenti impatti significativi e negativi delle predette alternative progettuali. Le alternative progettuali devono essere corredate da fotosimulazioni aventi punti di osservazione localizzati all'interno del borgo di "Leri Cavour" con asse visivo rivolto verso le opere di progetto. Le predette fotosimulazioni dovranno essere corredate da una keyplan di riferimento sulla quale localizzare i punti di ripresa;
- 4) deve essere approfondita la reale portata delle azioni previste per la porzione di impianto indicato come "in corso di cessione ad altra società", con particolare riferimento all'eventuale demolizione delle esistenti torri di raffreddamento, se del caso, - anche valutando quanto richiesto al punto 3) suddetto -, in merito alla ricollocazione delle opere di progetto nella porzione di territorio oggetto di demolizione delle stesse torri e, quindi, in area più lontana dal borgo di "Leri Cavour";
- 5) il SIA, lo Studio di Impatto acustico, la Relazione paesaggistica e il progetto, devono essere integrati riportando il corretto quadro vincolistico delle aree interessate dal progetto e di quelle appartenenti



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

all'area vasta considerata dallo stesso SIA, predisponendo un'analisi di approfondimento che dia conto delle possibili interferenze con le preesistenze e dei possibili impatti significativi e negativi generati, così come delle eventuali misure da adottarsi al fine di evitare che gli stessi possano incidere sulla qualità delle aree su cui insistono i beni vincolati e tutelati;

- 6) deve essere redatto uno studio apposito da parte di un architetto paesaggista e/o da tecnico agronomo-forestale, che descriva gli specifici interventi di mitigazione vegetazionale (anche integrati da barriere verdi fonoassorbenti), attuabili al fine di ridurre la visibilità e l'impatto del progetto proposto (comprese le alternative di cui al punto n. 3 del presente elenco) sul contiguo borgo "Leri Cavour" e, in minore misura, sugli altri beni architettonici tutelati ai sensi degli artt. 10, 13 e 45 del D.Lgs. 42/2004 richiamati nel quadro vincolistico. Le predette opere di mitigazione dovranno confluire nelle fotosimulazioni di progetto sopra richieste ai punti 2) e 3), al fine di consentire una valutazione globale delle opere di progetto e del richiesto progetto di mitigazione vegetazionale;*
- 7) lo Studio di Impatto acustico deve indagare con maggiore attenzione la reale portata dei livelli sonori della nuova Unità operativa generati sul borgo "Leri Cavour" nella situazione post operam, approfondendo la rilevanza dell'impatto acustico (sia in Fase 1 – Funzionamento a ciclo aperto che in Fase 2 – Funzionamento a ciclo chiuso, cfr. elaborato denominato SIA - Allegato C - Studio di Impatto Acustico, codice C0014933-TO-CCGT-SIA-All-C, p. 28) prodotto dal persistente rumore di fondo dell'impianto industriale sugli spazi aperti del borgo vincolato e tutelato indirettamente, in considerazione della sua sempre possibile valorizzazione incondizionata;*
- 8) per quanto attiene gli aspetti archeologici e la prevenzione del relativo rischio, dovrà essere predisposta, ad integrazione dei contenuti del SIA, un'adeguata Relazione archeologica (da concordarsi con la competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per i relativi contenuti), sul modello di quanto previsto per la Relazione di Verifica preventiva dell'Interesse archeologico ai sensi dell'art. 25, c. 1, del D.Lgs. 52/2016, al fine di identificare il rischio archeologico assoluto e relativo dell'area di intervento (anche in riferimento a quanto indicato al punto 8 delle Integrazioni volontarie trasmesse dal Proponente a seguito di richieste di chiarimento emerse nel corso della Conferenza di Servizi istruttoria regionale del 18/12/2020, pp. 19-20), stante, tra l'altro, le attestazioni archeologiche emerse nel territorio comunale di Trino Vercellese e dei comuni limitrofi. Si anticipa sin d'ora, l'eventualità per il Proponente di dover predisporre, poi, un Piano di indagini archeologiche che dovrà essere preventivamente concordato con la competente Soprintendenza ABAP, la quale dovrà, altresì, approvarlo prima della sua realizzazione;*
- 9) devono essere predisposte planimetrie e sezioni quotate relative a tutti gli interventi di scavo nonché a trattamenti di consolidamento di strati di terreno (come enunciato al punto 8 delle Integrazioni volontarie trasmesse dal Proponente a seguito di richieste di chiarimento emerse nel corso della Conferenza di Servizi istruttoria regionale del 18/12/2020, pp. 19-20) previsti, comprensive di tavole di confronto demolizioni/nuove costruzioni e indicazione delle quote già eventualmente raggiunte dai precedenti scavi (qualora tale dato sia disponibile);*
- 10) le integrazioni richieste nei suddetti punti (dal n. 1 al n. 9) del presente elenco, devono essere di conseguenza riportate, quale aggiornamento, nello Studio di Impatto Ambientale, nella Relazione Paesaggistica e in tutti gli elaborati di progetto (evidenziando i predetti approfondimenti, per la parte testuale contenuta negli elaborati descrittivi, con colore e carattere differente e per le tavole grafiche o per i nuovi elaborati descrittivi con apposito codice identificativo di rimando alle*



integrazioni richieste).

Si resta in attesa di conoscere le determinazioni di codesto Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in qualità di Autorità competente, in merito alla suddetta richiesta di chiarimenti e integrazioni al Proponente >.

CONSIDERATO che la **Regione Piemonte**, con Delibera di Giunta Regionale n. 10-2816 del 29/01/2021, ha deliberato "... di esprimere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 del d.lgs.152/2006, parere favorevole ai fini della pronuncia di compatibilità ambientale da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ... [sul progetto di cui trattasi] ... subordinatamente al rispetto di specifiche prescrizioni e raccomandazioni dettagliatamente illustrate nell'Allegato 1 alla ... deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale ...".

VISTO quanto rappresentato dalla **Provincia di Vercelli**, con nota prot. n. 1232 del 18/01/2021 (pervenuta alla Scrivente per il tramite dell'Ufficio di Gabinetto con nota prot. n. 2044 del 20/01/2021), ossia che "... negli elaborati presentati da ENEL Produzione S.p.A., non è stata compiuta alcuna valutazione circa le previsioni del Piano provinciale e non è stata avanzata alcuna proposta finalizzata alla condivisione del progetto di valorizzazione dell'area Leri-Cavour con il territorio interessato ...", come anche quanto riportato nella Relazione dell'Organo Tecnico di VIA contenente l'istruttoria condotta sul progetto presentato "... da cui si evince che, allo stato attuale, non si possono ravvisare gli elementi e i presupposti per l'espressione di parere positivo di compatibilità ambientale sul progetto presentato ...".

VISTO quanto rappresentato dal **Comune di Trino Vercellese** con nota del 05/01/2021 trasmessa alla Scrivente l'11/01/2021 a mezzo posta elettronica certificata, per il tramite del Segretariato Generale del Ministero della cultura.

VISTE le osservazioni di **Legambiente del Vercellese e della Valsesia e Pro Natura del Vercellese** del 25/01/2021, pubblicate sul sito del Ministero della transizione ecologica acquisite al protocollo dell'Autorità competente m_amte.MATTM_RU.I.8420 del 28/01/2021.

CONSIDERATO che **ENEL Produzione S.p.A.**, con nota prot. n. 382 dell'11/01/2021 ha comunicato di trasmettere "... integrazioni volontarie in merito alle richieste di chiarimento sollevate ... nella Conferenza dei Servizi istruttoria della Regione Piemonte del 18 dicembre 2020 finalizzata all'espressione del parere regionale secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 18 della L.r. n. 40/1998 e degli artt. 23 e seguenti del D. lgs. n. 152/2006 ...".

CONSIDERATO che la Direzione generale ABAP, a seguito del monitoraggio ordinario condotto sul sito internet del Ministero della transizione ecologica, ha appreso che il Proponente ha trasmesso, con nota acquisita al protocollo dell'Autorità competente con n. m_amte.MATTM_RU.I.0014894 del 12/02/2021, le "controdeduzioni" alle osservazioni del pubblico ed ai pareri resi dalle Amministrazioni coinvolte nel procedimento di cui trattasi.

CONSIDERATO che la Direzione generale ABAP, con nota prot. n. 10914 del 01/04/2021, ha comunicato al Ministero della transizione ecologica e ad ENEL Produzione S.p.A. quanto segue:

< In riferimento al progetto in argomento e facendo seguito alla nota prot. n. 2528 del 26/01/2021 di questa Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio (ABAP), con la quale è stato chiesto a codesta Autorità competente di acquisire dal Proponente integrazioni alla documentazione presentata con l'istanza VIA di cui trattasi, si deve comunicare quanto segue.

La Scrivente, a seguito dell'ordinario monitoraggio condotto sul sito web di codesto Ministero della transizione ecologica, ha appreso che Enel Produzione S.p.A. ha trasmesso, con nota acquisita al protocollo dell'Autorità competente con n. m_amte.MATTM_.RU.I. 0014894 il 12/02/2021 -, "... i documenti con le

controdeduzioni alle osservazioni del pubblico ed ai pareri delle Amministrazioni che risultano presentati ... [alla data di] scadenza del termine di cui all'art. 24, comma 3, del D. Lgs. 152/2006 ...", tra i quali ha ritenuto di poter considerare anche la suddetta richiesta di integrazioni della Scrivente.

Al fine di chiarire il ruolo di questo Ministero nell'ambito del procedimento VIA di cui trattasi e il relativo iter procedurale in atto, si deve preliminarmente evidenziare a codesta Enel Produzione S.p.A. che la nota della Scrivente prot. n. 2528 del 26/01/2021, rispetto alla quale lo stesso Proponente ha ritenuto di dover presentare le proprie controdeduzioni, non attiene ad eventuali osservazioni di questo Dicastero – d'altronde, Amministrazione concertante con il MiTE in sede di pronuncia del provvedimento VIA -, tanto meno riguarda l'espressione del parere di questa stessa Amministrazione sul progetto di cui trattasi.

Infatti, come esplicitato nel relativo oggetto, trattasi di una "Richiesta di integrazioni al progetto, allo Studio di Impatto Ambientale, alla Relazione Paesaggistica e agli aspetti attinenti alla tutela archeologica, ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 152/2006", indirizzata all'Autorità competente al fine della sua considerazione nella richiesta complessiva (formulata ai sensi dell'art. 24, co. 4, del D.Lgs. 152/2006) che può essere rivolta al Proponente, in unica soluzione, allo scopo di integrare la documentazione presentata con l'istanza VIA. In ogni caso, nel merito di quanto controdedotto da codesta Enel Produzione S.p.A. con la suddetta nota acquisita dal MiTE il 12/02/2021, si deve evidenziare che, quanto prodotto non corrisponderebbe a quanto chiesto ad integrazione dalla Scrivente con la nota suddetta del 26/01/2021, come d'altronde riconosciuto anche dallo stesso Proponente (v. p. 27: "... è inoltre in corso l'elaborazione di fotoinserimenti aggiuntivi dai punti di vista suggeriti, al fine di approfondire l'eventuale impatto del progetto sugli elementi di tutela del Borgo e sulle sue componenti vedutistiche e percettive ..."), il quale pertanto rimanda a successive integrazioni.

Tutto ciò premesso, nel prendere atto di quanto trasmesso al solo MiTE da Enel Produzione S.p.A., si deve giocoforza chiedere a codesto Ministero della transizione ecologica, in qualità di Autorità competente, di voler considerare l'urgenza di trasmettere al Proponente, in unica soluzione, la richiesta di integrazioni, come stabilito dall'articolo 24, comma 4, del D.Lgs. 152/2006, anche al fine dell'ordinato iter procedurale, per il quale la documentazione da prodursi per le Amministrazioni competenti alla valutazione del progetto sia prodotta in modo coordinato e univoco dallo stesso Proponente, onde evitare che il protrarsi delle tempistiche procedurali sia motivo di possibili fraintendimenti rispetto ai ruoli e competenze riservate alle Amministrazioni concertanti in sede di VIA di competenza statale.

Con l'occasione, si deve anche osservare che, a seguito del medesimo monitoraggio sopra evidenziato, si è potuta apprendere l'avvenuta espressione del parere della Regione Piemonte, con D.G.R. n. 10-2816 del 29/01/2021, reso in senso "... favorevole ai fini della pronuncia di compatibilità ambientale da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare [sul progetto di cui trattasi] ... subordinatamente al rispetto di specifiche prescrizioni e raccomandazioni dettagliatamente illustrate nell'Allegato 1 ..." (cfr. p. 12).

Nel merito di alcune delle condizioni ambientali indicate nel predetto parere della Regione Piemonte, si deve evidenziare che alcune delle stesse (cfr., in particolare, le nn. 1, 15, 16, 17, 26, 27, 31, 32, 33 e 35) appaiono direttamente correlate alla definizione e localizzazione delle opere in progetto e, pertanto, necessitano, a parere della Scrivente, di essere oggetto di verifica e valutazione sin dalla presente fase di VIA al fine di un compiuto giudizio di compatibilità ambientale da parte delle Amministrazioni concertanti.

Si rimane in attesa di conoscere le determinazioni di codesto Ministero della transizione ecologica in qualità di Autorità competente in merito alla trasmissione della richiesta di integrazioni formulata dalla Scrivente il 26/01/2021 relativa al progetto di cui trattasi, come anche di quanto sopra evidenziato in merito



al parere reso dalla Regione Piemonte >.

CONSIDERATO che **ENEL Produzione S.p.A.**, con nota prot. n. 4879 del 30/03/2021 ha richiesto un incontro "... Con riferimento alla nota [di questa] Direzione [g]enerale ABAP – Servizio V, prot. 2528 del 26/01/2020 ... finalizzato a chiarire ed approfondire le osservazioni e integrazioni richieste e riportate nella [predetta] nota ...".

CONSIDERATO che la Direzione generale ABAP, con nota prot. n. 11233 del 06/04/2021, ha comunicato quanto segue:

< In riferimento al progetto in argomento, facendo seguito alla nota prot. n. 10914 del 01/04/2021 (cfr. Allegato 1) di questa Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio (ABAP) e in riscontro alla nota prot. n. ENEL-PRO-30/03/2021-0004879 (cfr. Allegato 2) di codesta Enel Produzione S.p.A., si deve comunicare quanto segue.

Codesta Società, con la suddetta nota del 30/03/2021, ha chiesto a questa Direzione generale ABAP e alla Soprintendenza ABAP di Novara "... un incontro, in modalità telematica, finalizzato a chiarire e ad approfondire le osservazioni e le integrazioni richieste e riportate ... [nel] ... parere endoprocedimentale, trasmesso dalla ... Direzione generale con nota prot. 598 del 18/01/2021 ...".

Si deve premettere che il regolamento di organizzazione del Ministero della cultura di cui al DPCM n. 169/2019 (v. art. 16, co. 2, lett. m) attribuisce alla competenza di questa Direzione generale ABAP il procedimento VIA di cui trattasi. Pertanto, la Scrivente ha provveduto a formalizzare all'Autorità competente, ai sensi dell'art. 24, co. 4, del D.Lgs. 152/2006, con la nota prot. n. 2528 del 26/01/2021, la richiesta di chiarimenti e integrazioni per questo Ministero, al fine di consentire alla medesima Autorità di provvedere alla relativa richiesta di integrazioni da rivolgersi in unica soluzione a codesto Proponente, che alla data della presente non risulta ancora inoltrata.

In attesa delle determinazioni di cui sopra dell'Autorità competente e in merito a quanto chiesto con la nota del 30/03/2021, non si può che richiamare quanto già comunicato da questa Direzione generale ABAP, con la nota prot. n. 10914 del 01/04/2021, a chiarimento dell'iter procedurale previsto per il presente procedimento VIA, al fine di un ordinato esame della proposta progettuale di cui trattasi e della necessità di un coerente e complessivo riscontro da parte di codesto Proponente a tutte le richieste che vorrà formalizzare la predetta Autorità, in mancanza delle quali determinazioni questa Amministrazione non ritiene di poter fornire ulteriori chiarimenti in merito alle proprie richieste, se non per confermarle nei relativi contenuti.

Con l'occasione e in merito alle "controdeduzioni" trasmesse da codesta Società al Ministero della transizione ecologica con riguardo alla richiesta della Scrivente di chiarimenti e integrazioni del 26/01/2021, si deve ribadire che le stesse controdeduzioni – presentate in forma irrituale e, comunque, non anche direttamente a questa Amministrazione interessata e concertante in sede di VIA di competenza statale – non si ritiene possano costituire un relativo riscontro esaustivo.

Per quanto sopra, si rimane in attesa delle determinazioni del Ministero della transizione ecologica, in qualità di Autorità competente, in merito a quanto rappresentato dalla Scrivente con le note del 26/01/2021 e del 01/04/2021, anche al fine di poter riscontrare la richiesta formulata da codesta Società il 30/03/2021 >.

CONSIDERATO che il 27/05/2021 si è tenuta una riunione relativa al progetto di cui trattasi con il gruppo istruttore della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS alla quale ha preso parte il Responsabile del procedimento del Servizio V – Tutela del paesaggio.

CONSIDERATO che il 14/06/2021 il Responsabile del procedimento del Servizio V – Tutela del paesaggio, ha

25



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

05/10/2021

chiesto per le vie brevi alla Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo del Ministero della transizione ecologica informazioni in merito alla formalizzazione della richiesta di integrazioni del Ministero della cultura.

CONSIDERATO che la **Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo dell'allora Ministero della transizione ecologica**, con nota prot. n. m_amte.MATTM_RU.U.64843 del 16/06/2021, ha comunicato ad ENEL Produzione S.p.A quanto segue:

< Con riferimento al progetto in oggetto, il Ministero della cultura, con nota prot. 0010914-p del 01/04/2021, acquisita al prot. MATTM/36491 del 09/04/2021, ha chiesto al Ministero della Transizione ecologica, in qualità di autorità competente, di voler trasmettere l'eventuale propria esigenza di documentazione integrativa, in modo da consentire, in un'unica soluzione, la richiesta di integrazioni complessivamente necessarie.

Posto che non sono pervenute ulteriori richiest[e] da parte della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, si chiede a codesta società di riscontrare la sola istanza del Ministero della cultura, come da nota allegata, entro 30 giorni dal ricevimento della presente nota >.

CONSIDERATO che **ENEL Produzione S.p.A.**, con nota prot. n. 11174 del 16/07/2021, ha comunicato, in riscontro alla suddetta nota del Ministero della transizione ecologica, di trasmettere gli approfondimenti richiesti.

CONSIDERATO che la **Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo dell'allora Ministero della transizione ecologica**, con nota prot. n. m_amte.MATTM_RU.U.87047 del 06/08/2021 (acquisita dalla Scrivente con prot. n. 27230 del 09/08/2021), ha comunicato alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale e a questa Direzione generale ABAP quanto segue:

< Con riferimento al procedimento indicato in oggetto, preso atto che la Società ENEL Produzione S.p.A., con nota ENEL-PRO-16/07/2021-11174, acquisita al prot. MATTM/81707 del 26/07/2021, ha riscontrato la richiesta di integrazioni di codesto Ministero della cultura con nota prot. 0010914-P del 01/04/2021, acquisita al prot. MATTM/36491 del 09/04/2021, si rimane in attesa dell'espressione del parere di competenza.

Pur se la documentazione in argomento è di specifico interesse del Ministero della cultura, si ritiene di segnalare la stessa alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS in ragione di eventuali considerazioni anche in relazione al parere già espresso. A tal riguardo si comunica che la documentazione è pubblicata sul sito web di questa Amministrazione, all'indirizzo <https://va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Info/7642> >.

CONSIDERATO che la Direzione generale ABAP, nel prendere atto di quanto comunicato dal Ministero della transizione ecologica con la suddetta nota del 06/08/2021, con nota prot. n. 27306 del 10/08/2021, ha comunicato quanto segue:

< In riferimento al progetto in argomento, facendo seguito alla nota prot. n. 11233 del 06/04/2021 in ultimo trasmessa da questa Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio (ABAP), si evidenzia a codesta Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Biella, Novara, Verbano – Cusio – Ossola e Vercelli, che la Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo del Ministero della transizione ecologica, con nota prot. n. m_amte.MATTM_RU.U.87047 del 06/08/2021 (acquisita dalla Scrivente al prot. n. 27230 del 09/08/2021, cfr. Allegati 1 e 2), nel prendere atto che "... ENEL Produzione S.p.A., con nota ENEL-PRO-16/07/2021-11174 ... ha riscontrato la richiesta di integrazioni [del] Ministero della cultura ..." ha comunicato di rimanere "... in attesa dell'espressione del parere di competenza ..." di questo Ministero.



La Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo del Ministero della transizione ecologica, con la suddetta nota del 06/08/2021, ha segnalato al contempo alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS che, sebbene la documentazione integrativa "... è di specifico interesse del Ministero della cultura ... in ragione di eventuali considerazioni anche in relazione al parere già espresso [dalla Commissione] ... è [stata] pubblicata sul sito web ... " dell'Autorità competente al seguente link:

<https://va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/7642/11078>.

Visto quanto comunicato dal Ministero della transizione ecologica in qualità di Autorità competente con nota del 06/08/2021 e preso atto, quindi, del riavvio dei termini procedurali, si rammenta a codesta Soprintendenza ABAP di Novara che, stante il nuovo modello procedurale stabilito per il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale dall'entrata in vigore il 21/07/2017 della riforma operata dal D.Lgs. 104/2017 alle disposizioni del D.Lgs. 152/2006, la documentazione relativa al progetto di cui trattasi, e in tal caso, gli elaborati integrativi richiesti, potranno essere consultati per il tramite del sito web del Ministero della transizione ecologica, accedendo al sopra richiamato link di riferimento.

Per quanto sopra si chiede a codesta Soprintendenza ABAP, di voler far pervenire a questa competente Direzione generale ABAP (Servizio II, Servizio III e Servizio V), entro 30 giorni dal ricevimento della presente, il proprio parere endoprocedimentale per il progetto di cui trattasi.

Nel merito delle modalità di inoltro del suddetto parere endoprocedimentale, si evidenzia a codesta Soprintendenza ABAP che lo stesso parere deve essere inoltrato a questa Direzione generale ABAP secondo quanto stabilito con Circolare n. 32 del 20/07/2018 e, pertanto, pur riportando il parere tra gli indirizzi tutti e tre i Servizi interessati, il medesimo dovrà essere trasmesso al solo indirizzo PEC di questo Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it.

Ai Servizi II e III di questa Direzione generale ABAP il suddetto parere endoprocedimentale sarà trasmesso a cura dello scrivente Servizio V per il tramite del sistema interno denominato GIADA.

Nel merito, invece, delle modalità di redazione del parere di codesta Soprintendenza si chiede che lo stesso sia conforme, per le specifiche aree funzionali e per distinti eventuali quadri prescrittivi, ai modelli trasmessi con la Circolare della DG PBAAC n. 5 del 19/03/2010, "Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di tutela del paesaggio – Indicazioni operative per il coordinamento degli Uffici centrali e periferici".

A codesta Soprintendenza ABAP si rammenta la necessità di rispettare anche quanto impartito da questa Direzione generale ABAP, con la Circolare n. 35 del 06/08/2020 (cfr. p. 7), in merito alla perentorietà dei termini indicati per la ricezione del parere endoprocedimentale di codesto Ufficio, per consentire alla Scrivente l'espressione del parere tecnico istruttorio per le successive determinazioni del Ministro.

Al Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico, di questa Direzione generale ABAP si chiede di voler trasmettere allo scrivente Servizio V il proprio contributo istruttorio in merito a quanto previsto dal progetto di cui trattasi entro 5 giorni dall'acquisizione del parere endoprocedimentale della competente Soprintendenza ABAP.

Al Servizio III – Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico, di questa Direzione generale ABAP si chiede di voler trasmettere allo scrivente Servizio V il proprio contributo istruttorio in merito a quanto previsto dal progetto di cui trattasi entro 5 giorni dall'acquisizione del parere endoprocedimentale della competente Soprintendenza ABAP.

Tutte le comunicazioni e le eventuali richieste di chiarimento in merito all'iter della procedura in atto dovranno essere fatte a questa Direzione generale (in via prioritaria a mezzo e-mail:

27



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

05/10/2021

romina.muccio@beniculturali.it).

Si rimane in attesa di un cortese ed urgente riscontro in merito a quanto sopra richiesto >.

CONSIDERATO che la Direzione generale ABAP, con nota prot. n. 28467 del 24/08/2021 ha comunicato quanto segue:

< In riferimento al progetto in argomento, facendo seguito alla nota prot. n. 27306 del 10/08/2021 in ultimo trasmessa da questa Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio (ABAP) e in riscontro alla nota prot. n. m_amte.MATTM.RU.U.0087047 del 06/08/2021 di codesto Ministero della transizione ecologica (cfr. Allegato 1) con la quale si comunica di rimanere "... in attesa dell'espressione del parere di competenza ..." di questo Ministero, stante il "... parere già espresso ..." da parte della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, si chiede a codesta Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo del Ministero della transizione ecologica, al fine di migliorare il coordinamento tra amministrazioni e la qualità dei provvedimenti VIA, di voler considerare la necessità di trasmettere alla Scrivente il parere espresso per il progetto di cui trattasi dalla predetta Commissione tecnica.

Si rimane in attesa di cortese riscontro in merito a quanto chiesto >.

CONSIDERATO che la Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo del Ministero della transizione ecologica, con nota prot. n. m_amte.MATTM.RU.U.101852 del 23/09/2021 ha comunicato di trasmettere "... il Parere n. 125 del 6 luglio 2021 della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS, per i seguiti di competenza ...".

VISTO e CONSIDERATO il parere espresso dalla Commissione tecnica di verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS n. 125 del 06/07/2021, reso in senso "... negativo sulla compatibilità ambientale del progetto ... di installazione di una nuova unità a gas per la Centrale Termoelettrica Leri Cavour di Trino presentato da ENEL S.p.A. – Produzione ...",

CONSIDERATO che la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli, con nota prot. n. 12695 del 29/09/2021, ha espresso il seguente parere endoprocedimentale definitivo sul progetto di cui trattasi, come anche sulle integrazioni trasmesse dal Proponente:

< In riferimento al progetto in argomento presentato da ENEL Produzione S.p.A., in risposta alla richiesta di codesta Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio (ABAP), prot. n. 27306 del 10/08/2021, assunta agli atti di questo Ufficio con prot. n. 10749 del 12/08/2021,

facendo seguito a quanto già espresso da questo Ufficio con nota prot. n. 598 del 18/01/2021 con la quale, vista la documentazione progettuale e lo Studio di Impatto Ambientale, ha ritenuto necessario dover chiedere al Proponente chiarimenti e integrazioni al fine di poter procedere alla espressione delle proprie definitive valutazioni di competenza;

visti i relativi elaborati tecnico-descrittivi, e la documentazione integrativa del luglio 2021, quella integrativa volontaria, come anche la documentazione predisposta dal Proponente sotto il nome di "Controdeduzioni" del febbraio 2021, quest'ultima acquisita al protocollo del Ministero della transizione ecologica con il n. MATTM_RU.I.14894 del 12/02/2021, consultabili sul sito internet dell'Autorità competente all'indirizzo <https://va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/7642/11078>, aggiornati a luglio 2021,

visto che la Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo del Ministero della transizione ecologica, con nota prot. n. m_amte.MATTM_RU.U.87047 del 06/08/2021, nel prendere atto che "... ENEL Produzione S.p.A., con nota ENEL-PRO-16/07/2021-11174 ... ha riscontrato la richiesta di integrazioni [del] Ministero della cultura ..." ha comunicato di rimanere "... in attesa dell'espressione del

28



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

05/10/2021

A

parere di competenza ..." di questo Ministero, e di conseguenza la Direzione generale ABAP, con la suddetta nota del 10/08/2021, ha richiesto alla Scrivente di esprimere il proprio parere endoprocedimentale definitivo di competenza nell'ambito del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale in corso,

visto quanto comunicato dal Ministero della transizione ecologica in qualità di Autorità competente con nota del 06/08/2021, trasmessa alla Scrivente dalla Direzione generale ABAP con la suddetta nota del 10/08/2021, preso atto, quindi, del riavvio dei termini procedurali e che, stante il nuovo modello procedurale stabilito per il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale dall'entrata in vigore il 21/07/2017 della riforma operata dal D.Lgs. 104/2017 alle disposizioni del D.Lgs. 152/2006, la documentazione relativa al progetto di cui trattasi, compresi gli elaborati integrativi richiesti, potranno essere consultati per il tramite del sito web del Ministero della transizione ecologica, accedendo al sopra richiamato link di riferimento,

considerato che il progetto in epigrafe, riguardante un intervento di "installazione di una nuova unità a gas per la Centrale Termoelettrica "Leri Cavour", è oggetto di procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 152/2006, procedura nell'ambito della quale l'Ufficio scrivente, esaminati gli elaborati progettuali, lo Studio di Impatto Ambientale e la Relazione Paesaggistica, verificata la situazione vincolistica delle aree interessate direttamente e indirettamente dall'intervento in argomento, aveva già espresso le proprie valutazioni e osservazioni a codesta Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio (ABAP), con la sopra richiamata nota prot. n. 598 del 18/01/2021, ritenendo necessario dover richiedere al Proponente documentazione integrativa al fine di poter esprimere le proprie definitive valutazioni di competenza,

viste le osservazioni pubblicate sul sito internet del Ministero della transizione ecologica, espresse dalla Provincia di Vercelli, dal Comune di Trino e da Legambiente del Vercellese e della Valsesia e Pro Natura del Vercellese;

si comunicano le seguenti valutazioni di competenza, in ottemperanza alla Circolare n. 5/2010 del 19/03/2010 della Direzione generale ABAP.

1) SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO DI INTERVENTO

1.1) Beni paesaggistici

1.1.a. Decreti di dichiarazione di notevole interesse pubblico:

Nessun decreto di dichiarazione di notevole interesse pubblico nell'area oggetto di intervento e nelle immediate vicinanze.

1.1.b. Aree vincolate ope legis ai sensi dell'articolo 142 del Codice:

Non si segnalano aree vincolate ope legis ai sensi dell'articolo 142 del Codice.

Si ritiene opportuno segnalare nelle immediate vicinanze la presenza di aree tutelate ai sensi dell'art. 142 comma 1, lett. c) del D. Lgs. 42 del 22.01.2004.

1.1.c. Strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti:

- Piano Paesaggistico Regionale (PPR), approvato con D.C.R. n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 e in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione della deliberazione di approvazione sul Bollettino Ufficiale Regionale (B.U.R. n. 42 del 19 ottobre 2017, Supplemento Ordinario n. 1).

- Piano Territoriale Regionale (PTR), approvato dal Consiglio Regionale del Piemonte con DCR n. 122-29783 del 21 luglio 2011.

- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale – PTCP approvato dal Consiglio Regionale del Piemonte con Atto n. 240-8812 del 24.02.2009, pubblicato sul BUR n.10 del 12.03.2009.

1.1.d. Norme di Attuazione del Piano Paesaggistico gravanti nell'area di intervento:



Non vi sono Norme di Attuazione gravanti sull'area dell'intervento.

Si ritiene tuttavia opportuno segnalare nelle immediate vicinanze la presenza di aree gravate dalle Norme di Attuazione ai sensi dell'art. 14 - Sistema idrografico; art. 32 - Aree rurali di specifico interesse paesaggistico; art. 20 - Aree di elevato interesse agronomico; art. 40 - Aree rurali di pianura o con edificato diffuso.

1.1.e. Presenza nell'area vasta di altri beni tutelati dai piani paesaggistici:

- *D.M. 01/08/1985 "Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio del Bosco della Partecipanza e Lucedio sito nel Comune di Trino Vercellese " (cfr. Scheda B003 del Catalogo dei Beni Paesaggistici della Regione Piemonte – Prima Parte);*
- *D.G.R. n. 102-903 del 8 ottobre 1990 "Integrazione degli elenchi delle località di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497 - L.R.56/77, articolo 9 - Località "Fontana gigante" in Comune di Tricerro (VC)";*
- *Aree tutelate ai sensi dell'art.142, comma 1, lett. c), f) e g) del D. Lgs. 42 del 22.01.2004.*
- *Siti Natura 2000 che rientrano in un buffer di 3 km dall'area di sito interessata dal progetto:*
 - IT1120021 - Risaie vercellesi.*
 - IT1120007 - Palude San Genuario.*
 - IT1120029 - Palude San Genuario e San Silvestro.*
 - IT112002 - Bosco della Partecipanza di Trino.*
- *Paesaggio rurale storico del "Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino" inserito nella Rete Rurale Nazionale 2014-2020 (cfr. "Catalogo nazionale dei paesaggi rurali storici", Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Laboratorio per il Paesaggio e i Beni Culturali (CultLab), Università di Firenze, p. 168) – non ricompreso nel Registro nazionale dei paesaggi rurali storici (consultabile sul sito web dedicato del MiPAAF all'indirizzo <https://www.reterurale.it/registropaesaggi>)*

1.2) Beni architettonici

1.2.a. Dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice: (artt. 10 e 45) gravanti sia nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero nelle sue vicinanze:

- *D.D.R. 31/7/2007 "Borgo Leri Cavour" ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 42/2004 (cfr. Allegato 1);*
- *D.D.R. 04/9/2007 "Borgo Leri Cavour" ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 42/2004 (cfr. Allegato 2);*
- *D.D.R. n. 427 del 20/07/2012 "Complesso della Tenuta Darola" ai sensi degli artt. 10-13 del D.Lgs. 42/2004;*
- *D.M. 02/05/1981 "Complesso Abbaziale di Lucedio" ai sensi degli artt. 10-13 del D.Lgs. 42/2004;*
- *D.S.R. 18/11/2002 "Santuario del S.S. Nome di Maria detto anche Madonna delle Vigne" ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 42/2004;*

1.2.b. Beni tutelati ope legis ai sensi dell'art. 10, comma 1:

Nessun bene tutelato ope legis nelle aree direttamente interessate dagli interventi di realizzazione della nuova Unità a gas per la centrale termoelettrica di cui trattasi.

1.3[)] Beni archeologici

1.3.a. Dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (artt. 10 e 45) gravanti sia nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero nelle sue immediate vicinanze:

- *nessun decreto di vincolo sulle aree direttamente interessate dall'intervento;*



1.3.b. vincoli o previsioni vincolanti derivanti da norme di piano paesaggistico, piano regolatore ovvero di altri strumenti di pianificazione relativi alla individuazione e tutela di beni archeologici;

- nessun decreto di vincolo sulle aree direttamente interessate dall'intervento;
- zona archeologica accertata e individuata ai sensi dell'art. 30 delle NTA del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Vercelli in località cascina Michelina, comune di Livorno Ferraris, poco a Est del sito oggetto di intervento (tav. P2B_1 del suddetto PTCP);
- viabilità storica individuata ai sensi dell'art. 20 delle NTA del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Vercelli e localizzata in prossimità dell'area oggetto di intervento, con particolare riferimento al settore NW, in direzione del Borgo di Leri Cavour (tav. P2B_2 del suddetto PTCP);
- ulteriori zone archeologiche accertate e individuate ai sensi dell'art. 30 delle NTA del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Vercelli nel territorio comunale del comune di Trino Vercellese (tav. P2B_2 del suddetto PTCP);

2) ESPLICITAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITA' DELL'INTERVENTO

Considerato che l'intervento in oggetto prevede l'installazione di una nuova unità a gas con potenza di circa 870 MWe, ubicata per la quasi totalità all'interno del perimetro della centrale dismessa "Galileo Ferraris" in località Leri Cavour (frazione del Comune di Trino Vercellese), realizzata in una zona precedentemente adibita ad uso industriale (identificata nel PPR come morfologia i.9, categoria Impianti produzione energia, cfr. NdA, art. 39, "Insulae specializzate e complessi infrastrutturali", co.1) e destinata dal Piano Regolatore Generale Comunale ad insediamento produttivo, e tuttavia circondata su tutti i lati da aree agricole;

preso atto di quanto riportato nella Relazione Generale dello Studio di Impatto Ambientale (d'ora innanzi SIA, cfr. elaborato con codice n. C0014930-TO-CCGT-SIA, pp. 9 e 110), ossia che "...il criterio guida del progetto è stato quello di inserire la nuova unità a gas nell'area di un impianto industriale preesistente dismesso, mirando alla riqualificazione del territorio e limitando l'occupazione di nuove aree con l'utilizzo, quanto più possibile, di infrastrutture già esistenti, in un'ottica di economia circolare...", e che lo stesso Proponente "...ha identificato il sito fra quelli di proprietà in cui è già presente un impianto termoelettrico dismesso per poter edificare la nuova unità in un terreno già identificato come 'zona industriale' senza la necessità di acquisire nuove aree, con il proposito sia di sfruttare le sinergie derivanti dal riutilizzo di spazi e facilities esistenti, sia di limitare l'occupazione di nuove aree e il conseguente consumo di terreno con il riutilizzo di infrastrutture già esistenti..."

preso atto di quanto ribadito nel documento integrativo "Integrazioni e chiarimenti" (cfr. elaborato con codice "Trino-Nota-di-integrazione-e-di-chiarimento" d'ora in avanti Chiarimenti, p. 4), ovvero che "la scelta di realizzare l'unità in un'altra area al di fuori di quella prescelta, avrebbe comportato: l'acquisizione e l'occupazione di aree aggiuntive, l'esecuzione di opere aggiuntive di connessione alla rete elettrica e del gas. Tale scelta alternativa avrebbe avuto come conseguenza un impatto ambientale notevolmente maggiore ed un superiore dispendio di risorse.";

presa visione delle due soluzioni localizzative alternative al progetto in epigrafe, proposte nel documento integrativo "Elementi di risposta alle richieste di Integrazioni del MIC (già MiBACT) (Prot. 0002528-P del 26/01/2021), pervenute tramite nota n.64843 del 16.06.21 del MiTE. Allegato al punto 5 e punto 10 – Addendum allo Studio di Impatto Ambientale ad integrazione" (cfr. elaborato con codice TO-



Allegato-punto1-Addendum-RP-C1011385, d'ora in avanti Addendum, pp. 88-92), e delle considerazioni conclusive espresse dal Proponente il quale dichiara che "... si può concludere con ragionevolezza che la soluzione proposta è quella con minor impatto ambientale e maggiore compatibilità con i vincoli a cui l'area in esame è soggetta";

considerato che tali proposte, richieste al fine di consentire la valutazione dei differenti e possibili minori o inesistenti impatti significativi e negativi delle alternative predette rispetto al contesto vincolato e tutelato di riferimento, anche valutando, se del caso, la collocazione della nuova Unità operativa in una posizione tale da essere di minor impatto visivo rispetto al contiguo Borgo storico "Leri Cavour", sono state sviluppate in maniera estremamente generica e poco dettagliata, e che le conclusioni sopra riportate sono "... scaturite da uno studio di fattibilità complessivo dei diversi layout, effettuato nelle fasi iniziali delle elaborazioni progettuali, [dunque] non si è pervenuti ad un livello di progettazione tale da poter elaborare le fotosimulazioni delle diverse configurazioni analizzate, che risultano, pertanto, disponibili esclusivamente per la configurazione di progetto individuata e successivamente presentata nell'istanza del procedimento di valutazione di impatto ambientale in corso";

constatato che nella suddetta nota Chiarimenti (cfr. p. 14), pur essendo stato specificato in modo sommario che "... delle torri evaporative ... era previsto il riutilizzo", non sono state fornite indicazioni approfondite in merito a quanto previsto per l'utilizzo dell'impianto esistente e la futura riqualificazione dell'area dismessa;

preso atto che il Proponente nel recepire le indicazioni fornite dalla Scrivente in merito all'esistenza dei provvedimenti di vincolo di cui agli artt. 10 e 45 del D.Lgs. 42/2004 relativi all'adiacente complesso denominato "Borgo Leri Cavour", ha integrato la documentazione progettuale prevedendo l'inserimento di opere di mitigazione vegetazionale visiva nei confronti dello stesso borgo, illustrate solo mediante fotoinserimenti riportati nelle Tavole annesse all'Addendum, senza, tuttavia, prevedere, come richiesto, un progetto di dettaglio delle opere di mitigazione vegetazionale necessarie;

visto, tuttavia, che con Decreto del 31/07/2007, ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. 42/2004 n. 42 l'immobile denominato "Borgo Leri Cavour", è dichiarato di interesse particolarmente importante ed è stato quindi sottoposto a tutte le disposizioni di tutela contenute nel predetto D. Lgs. 42/2004;

considerato che nella relazione storico-artistica allegata al suddetto Decreto, vengono dettagliatamente descritti gli edifici appartenenti al "Borgo di Leri Cavour" identificato come un insieme organico di cascine, edifici religiosi e civili anche a vocazione agricola e che, tra gli altri, alcuni edifici presentano particolare interesse storico-artistico come la Villa del Conte Cavour, la Scuderie e il Mulino;

visto, inoltre, che con Decreto del 04/09/2007, ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. 42/2004 n. 42, sono state impartite determinate specifiche prescrizioni, in particolare che "... ogni progetto ... non rechi pregiudizio alle condizioni di ambiente e decoro del sito..." ossia del "Borgo di Leri Cavour";

constatato che, come indicato nel SIA (cfr. elaborato con codice n. C0014930-TO-CCGT-SIA p. 182), "Le principali attività di cantiere civile sono sostanzialmente legate alle attività di scavo e movimento terra per la realizzazione delle nuove opere [...]", ed inoltre "[...] sono da prevedersi attività di rimozione e smontaggio di fondazioni e sottofondazioni insistenti sull'area del nuovo impianto, per un volume complessivo massimo pari a circa 5.000 m³. Oltre alla realizzazione della nuova unità si prevede la messa in opera di un cavo 380 kV interrato al di fuori del perimetro della centrale fino al confine dell'area Terna a est dell'impianto. Per quanto possibile si riutilizzerà il terreno di scavo per il rinterro a seguito della posa del cavo. Saranno presenti anche altri scavi di minore entità, realizzati principalmente per connessioni di tubi e sottoservizi e per inserimento di nuove tubazioni o cavi. Saranno principalmente sotto le strade dell'impianto



esistente, in modo da eliminare il più possibile eventuali interferenze con sistemi sotterranei esistenti e funzionanti”;

valutato che tali escavazioni saranno localizzate principalmente sotto le strade dell'impianto esistente, in modo da eliminare il più possibile eventuali interferenze con sistemi sotterranei esistenti e funzionanti, con una previsione di terra scavata pari a circa 60.000 m³ e con una profondità massima di 5 metri (che potrà raggiungere, limitatamente alla sola area del GVR, 6 metri circa);

preso atto di quanto enunciato nel “Piano Preliminare di utilizzo delle terre e rocce da scavo” (cfr. elaborato con codice n. C0014938_TO_CCGT_PdU, p. 9) in merito al fatto che “...le aree principali di impianto dove è prevista l'installazione del nuovo ciclo combinato e le strutture annesse, saranno libere quando inizieranno i lavori e non sono quindi previste demolizioni, pertanto si dovranno effettuare eventualmente solo rimozioni e smontaggi di strutture di dimensioni e cubature ridotte, si provvederà alla sola demolizione se necessario di strutture interrate interferenti con le opere in progetto”;

considerato che, nel medesimo elaborato (cfr. elaborato con codice n. C0014938_TO_CCGT_PdU) è riportato un piano di sondaggi per la caratterizzazione delle terre di scavo che si configurano come ulteriori interventi di escavazione;

considerato che, stando a quanto indicato al punto 8 delle Integrazioni volontarie a seguito di richieste di chiarimento emerse nel corso della Conferenza dei Servizi del 18 dicembre 2020 (cfr. pp. 19-20) relativamente all'eventualità di opere di fondazione in jet grouting profonde, “per le nuove Turbine a gas e a vapore e per gli ausiliari sono state ipotizzate delle fondazioni superficiali previo trattamento di consolidamento dello strato di terreno coesivo superficiale (cfr. elaborato con codice n. C0014930-TO-CCGT-SIA p. 186); l'eventuale consolidamento del terreno verrà effettuato, solo nelle aree interessate dalle opere, mediante colonne in ghiaia che verranno realizzate prevalentemente nella formazione coesiva superficiale”, e che inoltre si prevede che “potrebbero rendersi invece necessarie fondazioni di tipo profondo, con pali intestati alla profondità di - 20,00 m rispetto al piano campagna”;

considerato inoltre che la Relazione paesaggistica redatta ai sensi del DPCM 12/12/2005, non ha esaurientemente approfondito gli aspetti di compatibilità dell'intervento con riferimento alle previsioni e prescrizioni di tutti i piani preordinati (P.T.R., P.P.R., P.T.C.P.) sia dal punto di vista paesaggistico, architettonico e archeologico;

si rappresenta quanto segue:

2.1) Beni paesaggistici

2.1.a. Nelle aree direttamente interessate dalla realizzazione delle opere in progetto non si rilevano impatti diretti su beni paesaggistici, in quanto le aree oggetto di intervento non risultano essere gravate da alcun vincolo specifico. Tuttavia, dall'analisi degli strumenti di pianificazione vigenti sull'area immediatamente circostante, si evince quanto segue.

Per quanto concerne il Piano Territoriale Regionale per l'A.I.T. n. 17 “Vercelli”, dalla disamina degli indirizzi previsti, si rileva come il Piano predetto preveda per l'area in esame la tutela, tra gli altri, dei seguenti ambiti:

- tutela e gestione del patrimonio naturalistico-ambientale (Bosco della Partecipanza di Trino), storico-architettonico (“grange”) e paesaggistico (risaia, fiumi, canali e rogge).
- tutela dello stato ambientale e gestione delle risorse idriche;
- bonifica dei siti contaminati e realizzazione di un polo di attività e ricerca in campo energetico presso la centrale di Leri Cavour.

Per quanto concerne il Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R.) approvato con D.C.R. n. 233-



35836 del 3 ottobre 2017 ottobre 2017, si riscontra quanto segue:

- la lettura della tav. P4 - Componenti paesaggistiche, rileva come il progetto proposto insista, come precedentemente anticipato, su un'area riconosciuta quale morfologia insediativa m.i.9 (art. 39 delle NdA del P.P.R.). L'art. 39, in merito ai complessi infrastrutturali, prescrive che la realizzazione di nuovi impianti per la produzione di energia, compresi quelli da fonti rinnovabili sia "...coerente, oltre che con le previsioni delle presenti norme, con i criteri localizzativi e qualitativi definiti a livello nazionale e regionale..." Nell'immediato intorno dell'area di progetto si identificano, tuttavia, le seguenti componenti paesaggistiche: Aree rurali di specifico interesse paesaggistico – le risaie (art. 32 delle NdA del P.P.R.); Aree di elevato interesse agronomico (art. 20 delle NdA del P.P.R.); Aree rurali di pianura o con edificato diffuso (art. 40 delle NdA del P.P.R.).
- la lettura della tav. P5 – Rete ecologica, storico-culturale e fruitiva rileva che l'impianto, sebbene non interferisca direttamente con nessun elemento principale della rete ecologica, si colloca in un'area agricola il cui contesto è interessato da alcuni nodi principali della rete ecologica, quali Aree di interesse Naturalistico e Punti di appoggio (Steppingstones) collocati a sud dell'area dell'impianto. La rete ecologica, storico-culturale e fruitiva costituisce un riferimento per "le valutazioni ambientali strategiche, di impatto o di incidenza di piani o progetti che possono influire sulla consistenza, l'integrità e la fruibilità delle risorse naturali e di quelle culturali ad esse associate: le analisi e gli studi dovranno evidenziare le interferenze dei piani e dei progetti con la rete individuando eventuali azioni di mitigazione e compensazione".

Per quanto concerne il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.), prevede "l'individuazione di un 'Ambito interessato da progetti complessi e da intese', ai sensi del D.Lgs 112/98, art. 57 e della L.R. 5/01, da redigere attraverso il coinvolgimento dei Comuni e degli Enti, dei diversi attori istituzionali, sociali ed economici interessati ed in raccordo con il PTO del fiume Po, nell'area di Leri-Cavour, così come delimitata dalle Tavole P.2. E/1-6 di Piano, allo scopo di fornire un quadro di riferimento coordinato delle iniziative di sviluppo, di valorizzazione e tutela del patrimonio storico-culturale e degli elementi ambientali presenti nell'area, anche con riferimento a quanto previsto dal comma 4.1 dell'articolo 12 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale Regionale". In generale, il punto 3.1.3 della Relazione illustrativa del P.T.C.P. pone i seguenti obiettivi generali in merito alla valorizzazione del patrimonio storico culturale:

- ampliare le conoscenze dei beni culturali ed ambientali presenti nel territorio provinciale e dei processi storici o delle dinamiche naturali che li hanno generati;
- salvaguardare e valorizzare i beni culturali ed ambientali, intesi distintamente o come sistemi, cogliendo e mettendo in maggiore evidenza le relazioni esistenti;
- conservare i segni che testimoniano il succedersi e lo stratificarsi delle diverse forme di antropizzazione del territorio e del rapporto con esso delle popolazioni;
- salvaguardare e valorizzare i sistemi insediativi, le morfologie urbane, le tipologie architettoniche tradizionali;
- mantenere i materiali costruttivi tradizionali e promuoverne l'uso;
- salvaguardare i manufatti edili e infrastrutturali strutturanti storicamente il paesaggio;
- mantenere e riqualificare la rete viaria storica;
- conservare e valorizzare i canali irrigui e delle opere connesse;
- riqualificare i percorsi panoramici;
- promuovere progetti integrati per la valorizzazione dei beni;



- garantire e promuovere la fruizione collettiva dei beni culturali ed ambientali.

Al successivo punto 3.1.5.1 la Relazione illustrativa individua gli obiettivi specifici relativi all'ambito territoriale denominato "Terre delle Grange", in cui l'area di Leri-Cavour è ricompresa, segnalando, tra gli altri, i seguenti indirizzi di sviluppo prevalente:

- sviluppo delle attività (turistiche, agrituristiche, culturali) collegate al sistema delle Grange di Lucedio;
- sviluppo delle attività risicole di pregio e della loro promozione.

La Relazione illustrativa del P.T.C.P. riconosce poi, al punto 3.2.4.7, dedicato al "Progetto di valorizzazione del "Sistema delle Grange di Lucedio e degli itinerari storico paesistici del fiume Po" del "Sistema dei castelli di pianura" e del "Sistema delle piccole stazioni della rete regionale", valenza strategica alla valorizzazione de:

"a. il "Sistema delle Grange di Lucedio";

b. gli "Itinerari storico paesistico/turistici del fiume Po";

quali elementi essenziali per il raggiungimento degli obiettivi di accrescimento del potenziale turistico attribuibile al sistema rappresentato dal Parco del Fiume Po e Dora con la Terra delle Grange e da quello costituito dalle più significative emergenze architettoniche riconoscibili nella pianura vercellese (...). I progetti di cui ai punti a) e b) ... tra loro direttamente correlati sono finalizzati al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- avviare, d'intesa con i Comuni e gli Enti di gestione delle aree protette, azioni coordinate e coerenti all'obiettivo della conservazione e valorizzazione dei beni culturali storico architettonici e dei beni ambientali;
- qualificare gli itinerari di interesse storico paesistico come percorsi turistici e ciclopedonali di collegamento tra le Grange ponendo le basi per la loro reale integrazione con gli altri insediamenti rurali storici e le aree protette;
- promuovere lo studio del sistema delle Grange, quale organizzazione territoriale ed economica, e del connesso paesaggio rurale caratterizzato dalla monocoltura del riso;
- escludere definitivamente dalla Terra delle Grange la possibilità di nuove compromissioni dovute ad impianti di qualsiasi natura che esulino dalle finalità agricole, turistiche e/o di interesse pubblico comunale."

Il P.T.C.P. inoltre identifica le caratteristiche per l'Ambito di valorizzazione e di sviluppo dell'area Leri-Cavour, nel quale ricade appunto il progetto. Le direttive contenute nell'art. 10 comma 2 punto a3 delle Nda riguardano i comuni di Trino, Crescentino, Fontanetto, Palazzolo, Livorno Ferraris, Lamporo, Ronsecco e Tricerro e ricomprendono i seguenti elementi: la centrale ENEL a ciclo combinato "Galileo Ferraris"; l'area di Leri-Cavour; il Santuario di Madonna delle Vigne; il sistema dei percorsi storici e dei canali irrigui; la rete ecologica; il biotopo di S. Genuario, la Garzaia di Montarolo (SIC).

Nell'ambito della redazione dei progetti e delle intese, si rileva che il P.T.C.P. richiede il perseguimento degli obiettivi progettuali di seguito riportati:

- valorizzare e recuperare l'ex sito ENEL di Leri-Cavour (...) quale risorsa importante da impiegare per destinazioni sovracomunali che, date la qualità e le caratteristiche del luogo, non solo devono essere compatibili, ma anche di eccellenza, escludendo tutte quelle attività a forte impatto ambientale, quali attività produttive "pesanti", industrie ed impianti energivori ed a rischio molto elevato. Per quanto attiene l'area non urbanizzata dell'ex sito



- ENEL, si ipotizza una sua rinaturalizzazione, previa bonifica delle aree compromesse;*
- *valorizzare e tutelare il più ampio contesto ambientale nel quale si inseriscono l'area di Leri-Cavour e la Centrale ENEL a ciclo combinato "Galileo Ferraris", includendo tutti gli elementi del territorio circostante che presentino interesse storico, culturale, naturalistico e paesaggistico, suscettibili di interventi di recupero e valorizzazione ambientale, allo scopo di coordinare e indirizzare le azioni per la loro tutela, qualificazione, fruizione, valorizzando o riorientando i progetti già avviati. Nella zona compresa nella Rete ecologica andranno definite in dettaglio iniziative di tutela e riqualificazione del paesaggio agrario e naturale, attivando i proprietari delle aree e promuovendo la riconversione verso tecniche agricole a minore impatto ambientale, nel tratto di rete ecologica compresa tra il Bosco della Partecipanza di Trino ed il Biotopo della Palude di S. Genuario, istituito a Riserva naturale speciale, si promuove, nelle aree non più utilizzate a fini agricoli, l'impianto di specie forestali per la ricostituzione di boschi planiziali;*
 - *recuperare e valorizzare il Borgo di Leri-Cavour, individuando funzioni compatibili e connesse con le attività individuate per l'area dell'ex sito ENEL, privilegiando l'insediamento di attività ricettive, sportive congressuali e museali;*
 - *recuperare e valorizzare i beni d'interesse storico-architettonico e ambientale, i percorsi ciclo-pedonali esistenti ed in progetto, nell'ambito di una valorizzazione turistica complessiva dell'area.*

2.2) Beni architettonici

Sebbene nelle aree direttamente interessate dalla realizzazione delle opere in progetto non risultino presenti beni architettonici, in quanto le aree oggetto di intervento non sono gravate da alcun vincolo specifico, si ritiene che, viste e riscontrate, anche per il tramite delle fotosimulazioni integrative prodotte dal Proponente (cfr. elaborati con codici TO_Addendum RP_Tavola 3, TO_Addendum RP_Tavola 4, TO_Addendum RP_Tavola 5, TO_Addendum RP_Tavola 6, TO_Addendum RP_Tavola 7, TO_Addendum RP_Tavola 8, d'ora in avanti Tavole), le distanze estremamente ridotte del progetto di cui trattasi rispetto al borgo di "Leri Cavour", - come dichiarato dallo stesso Proponente di circa 300 metri -, si generino forti interferenze visive tali da alterare, la percezione del borgo vincolato ai sensi degli artt. 10 e 13 e tutelato indirettamente ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 42/2004. Si ritiene infatti che, nonostante l'elaborazione di "... una preliminare proposta degli interventi di mitigazione vegetazionale attuabili sul territorio, la quale tiene conto degli assetti vegetazionali esistenti nelle aree interposte lungo la direttrice delle visuali dal Borgo verso le opere in progetto ... che potranno anche avere funzione di barriera verde fonoassorbente" (cfr. Chiarimenti, p. 16), tuttavia, "le visuali fruite dal borgo e dal suo immediato intorno, attualmente già caratterizzate dalla presenza dei volumi preesistenti, coglieranno l'inserimento dei nuovi volumi previsti (cfr. Addendum, p. 73).

Ne consegue che la valutazione di impatto "nullo o trascurabile" espressa dal Proponente nel SIA, in particolare nella "Matrice degli impatti potenziali" in relazione al patrimonio culturale (cfr. elaborato con codice n. C0014930-TO-CCGT-SIA, p. 267), peraltro riconfermata nell'elaborato integrativo Addendum (cfr. p. 100) in seguito agli approfondimenti condotti sull'importanza storica, architettonica e artistica del borgo "Leri Cavour", non attribuisca la dovuta importanza all'interesse del vicino borgo storico come anche al suo straordinario potenziale, come anche non tenga conto dei contenuti dei Decreti di tutela diretta e indiretta, e in riferimento a quest'ultimo, delle relative



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

prescrizioni.

2.3) Beni archeologici

2.3.a. *Esaminata la Relazione di Valutazione Preventiva Rischio Archeologico (GRE.EEC.R.27.IT.P.14353.00.043.00_Valutazione Preventiva Rischio Archeologico) trasmessa, redatta da SAP Società Archeologica S.r.l. e a firma del dott. Alessandro D'Alfonso e della dott.ssa Annalisa Rizzotto, si prende atto degli studi preliminari ivi presentati, costituiti sulla base della raccolta esaustivamente condotta dei dati bibliografici e d'archivio, delle ricognizioni di superficie (sia pur limitate da condizioni di visibilità non sempre ottimali), dell'analisi della cartografia storica e delle foto aeree. Si evidenzia in particolare che i dati archeologici attualmente noti per il territorio in questione derivano prevalentemente da rinvenimenti casuali con scarse e imprecise informazioni di contesto e, pertanto, il quadro archeologico che ne deriva risulta necessariamente lacunoso e incompleto in ambiti cronologici diversi. Nondimeno, l'ambito territoriale preso in considerazione è stato interessato da fenomeni insediativi almeno dal Paleolitico inferiore (sito n. 3 – Rilievo isolato di Trino, località Montarolo), mentre in numerose località sono attestate diverse fasi di occupazione, soprattutto dall'età del ferro alla tarda antichità e all'alto medioevo. In età romana il territorio trinese era solcato dall'importante tracciato stradale est-ovest che da Ticinum (Pavia) conduceva ad Augusta Taurinorum (Torino), situato lungo la sponda sinistra del Po, e da quello nord-sud che univa Vercellae (Vercelli) ad Hasta (Asti). Il percorso preciso di questi tracciati viari non è conosciuto, è possibile tuttavia ipotizzare che la strada Ticinum-Augusta Taurinorum si trovasse a nord dell'abitato odierno di Trino, zona in cui sono stati rinvenuti alcuni miliari. Altri sei miliari pertinenti a questo asse stradale provengono dall'abbazia di San Genuario di Lucedio e sono riconducibili al II-IV sec. d.C., mentre tracce delle suddivisioni centuriati restano ampiamente congetturali. Per quanto attiene l'alto medioevo, il territorio si caratterizza per alcune attestazioni di chiese rurali, con particolare riferimento a quella di San Michele in Insula di Trino e dall'importante monastero di San Michele (scheda n. 7), poi San Genuario, oggi in comune di Crescentino, che costituiscono indice indiretto di una maglia insediativa altrimenti conosciuta solo attraverso le fonti testuali.*

Pertanto, in accordo con quanto proposto nella Relazione archeologica sopra citata, la Soprintendenza scrivente esprime una valutazione di potenziale archeologico "medio/alto" relativamente all'areale in cui si inserisce in progetto in questione. Per quanto attiene il grado rischio archeologico relativo alle realizzazioni in progetto deve essere considerato basso/non determinabile. Pur considerando che le opere connesse alla costruzione della centrale termoelettrica nel corso degli anni '80 del secolo scorso, eseguite senza sorveglianza archeologica, possano aver definitivamente compromesso e alterato l'eventuale deposito archeologico, in assenza di informazioni puntuali sull'area e vista la scarsa rilevanza delle ricognizioni autoptiche effettuate, in condizioni di difficile accessibilità e leggibilità dei suoli, non è possibile escludere la sussistenza residuale di stratigrafie, manufatti o strutture di interesse archeologico.

3) PARERE ENDOPROCEDIMENTALE

Questo Ufficio, esaminati gli elaborati integrativi in ultimo redatti dal Proponente nel luglio 2021, come anche le integrazioni volontarie, lo Studio di Impatto Ambientale e le "Controdeduzioni" del febbraio

37



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

2021, verificata la situazione vincolistica delle aree interessate direttamente e indirettamente dall'intervento in epigrafe, a conclusione dell'istruttoria inerente la procedura in oggetto, per quanto di competenza sotto il profilo paesaggistico, storico-architettonico e archeologico, esprime le proprie valutazioni di competenza:

- Preso atto dell'approfondimento eseguito dal Proponente in merito alla compatibilità paesaggistica dell'intervento di cui trattasi rispetto al contesto di riferimento, si ravvisano criticità relativamente agli approfondimenti svolti, con particolare riferimento al richiamo e al relativo riscontro che si sarebbe dovuto compiere tra il progetto e le previsioni e prescrizioni di tutti i piani preordinati (P.T.R., P.P.R., P.T.C.P.), i quali riportano in dettaglio le azioni di valorizzazione e recupero dell'ex sito ENEL di Leri-Cavour con attività compatibili e di eccellenza, allo scopo di "valorizzare e tutelare il più ampio contesto ambientale nel quale si inseriscono l'area di Leri-Cavour e la Centrale ENEL (...), includendo tutti gli elementi del territorio circostante che presentino interesse storico, culturale, naturalistico e paesaggistico, suscettibili di interventi di recupero e valorizzazione ambientale". Appare carente anche l'analisi condotta in merito all'effettivo impatto del progetto di cui trattasi sulla potenziale fruibilità e valorizzazione dei beni presenti in prossimità dell'impianto, delle risorse naturali e culturali del territorio e del suo intorno; si rileva a tal proposito la minimizzazione della reale portata delle potenziali interferenze del progetto con la rete ecologica, storico-culturale e fruitiva.
- Con riferimento alle fotosimulazioni predisposte da ENEL Produzione S.p.A., al fine di valutare le effettive interferenze visive delle opere di progetto con il borgo storico, esse confermano l'esistenza di un elevato impatto del progetto sul contesto in cui insiste, in particolare in relazione al tutelato borgo Leri Cavour. Nonostante siano stati previsti, in questa fase, interventi di mitigazione vegetazionale, una parte cospicua dei manufatti sarà comunque immediatamente percepibile e visibile, non raggiungendo l'obiettivo di eliminare una percezione negativa ulteriormente rafforzata dall'esigua distanza dal borgo storico rispetto all'intervento di progetto. Sebbene il borgo ad oggi sia disabitato e la visuale delle torri di raffreddamento della ex Centrale "Galileo Ferraris" sia parzialmente preclusa dalla presenza di vegetazione, il contesto architettonico e paesaggistico presenta, comunque, una sensibilità molto elevata, caratterizzata, oltre che dalla presenza di edifici storici di pregio architettonico, legati alla storia del Conte Camillo Benso di Cavour e della storia risorgimentale dell'Italia, anche da un contesto allargato tradizionalmente agricolo, punteggiato in maniera diffusa dalla presenza di costruzioni rurali con caratteristiche tipologiche, morfologiche e materiche di rilievo. In questo senso, considerate le notevoli dimensioni delle costruzioni in progetto, si ritiene che, oltre agli edifici precedentemente richiamati nel quadro vincolistico, anche la fitta trama di manufatti situati nell'area più vasta, caratterizzanti e identitari per questa porzione di pianura vercellese, sia visivamente interferita dalla presenza dei nuovi volumi in progetto, percezione aggravata dalla contestuale presenza delle torri di raffreddamento esistenti.
- In merito alle alternative progettuali indicate da ENEL Produzione S.p.A. a seguito della richiesta della Scrivente, al fine di consentire la valutazione dei differenti e possibili minori o inesistenti impatti, significativi e negativi, delle alternative predette rispetto al contesto di riferimento, anche valutando, se del caso, la collocazione della nuova Unità operativa in una posizione tale da essere di minor impatto visivo rispetto al contiguo Borgo storico "Leri Cavour", si rileva come queste siano state sviluppate in maniera estremamente generica e poco dettagliata. Le due ipotesi presentate dal Proponente, "... scaturite da uno studio di fattibilità complessivo dei diversi layout, effettuato nelle fasi iniziali delle elaborazioni progettuali ...", non hanno raggiunto un livello di progettazione tale da poter permettere una reale valutazione degli impatti cagionati dalle diverse configurazioni



ipotizzate, essendo prive degli elementi indispensabili per poterne valutare appieno la reale portata. Tuttavia, le alternative previste dal Proponente, rispettivamente "... sul lato sud e sul lato ovest dell'area dell'impianto esistente ...", rappresentate, tra l'altro, solamente su stralci di planimetrie decontestualizzate (e non con opportune fotosimulazioni così come ammesso dallo stesso Proponente il quale ha dichiarato che "...non si è pervenuti ad un livello di progettazione tale da poter elaborare le fotosimulazioni delle diverse configurazioni analizzate...") non risulterebbero comunque risolutive delle interferenze generate dal progetto della Nuova Unità operativa rispetto al vicino borgo storico "Leri Cavour".

- Per quanto riguarda la prevista demolizione delle torri evaporative, si prende atto di quanto sommariamente indicato dal Proponente relativamente alla loro futura cessione ad altra Proprietà tramite l'accennata "...procedura competitiva per Concorso di progetti avviata da ENEL nel 2016 ..."; inoltre, apparirebbe che il progetto vincitore del predetto concorso, sulla base di quanto dichiarato dal Proponente "... prevedeva la demolizione di una serie di manufatti ed impianti dell'ex centrale, funzionale allo sviluppo del progetto, ma non delle torri evaporative di cui era previsto il riutilizzo ..."; tale volontà sembrerebbe confermare la mancata possibilità di demolizione delle torri. Si esprimono, comunque, forti perplessità in merito alla carenza di indicazioni opportunamente documentate e approfondite, riguardanti il futuro utilizzo dell'impianto esistente.
- In merito agli approfondimenti richiesti in relazione al quadro vincolistico delle aree interessate dall'intervento, ma maggiormente di quelle appartenenti all'area vasta di particolare significatività, si prende atto di quanto riportato dal Proponente nell'elaborato identificato con codice TO_Allegato_punto_1_AddendumRP_C1011385; dalla disamina del documento predetto non sembrerebbe, tuttavia, che il Proponente al paragrafo "3.4 Coerenza del progetto con gli obiettivi di compatibilità paesaggistica e con il regime vincolistico", abbia fatto riferimento ai decreti di vincolo del borgo storico Leri Cavour, ma, soprattutto, alle specifiche prescrizioni impartite dal Decreto di tutela indiretta del 04/09/2007.
- Non è stato predisposto un apposito progetto da parte di architetto paesaggista e/o tecnico agronomo forestale in grado di descrivere gli specifici interventi di mitigazione vegetazionale attuabili al fine di ridurre la visibilità e l'impatto del progetto proposto, come esplicitamente formulata nella documentazione integrativa richiesta, bensì, il Proponente, a fronte della predetta richiesta, ha previsto una "... preliminare proposta degli interventi di mitigazione vegetazionale attuabili sul territorio ..." rimandando "... nella successiva fase di progettazione esecutiva, [ad] uno studio di dettaglio ...". Si ritiene comunque che la proposta della Società sia insufficiente e incoerente rispetto a quanto richiesto e non si ritiene utile ai fini della valutazione di competenza, comunque, apprezzare l'intervento di mitigazione solo dalle fotosimulazioni proposte.
- Si prende atto dell'approfondimento eseguito dal Proponente in merito all'impatto acustico del progetto di cui trattasi sul contesto di riferimento (cfr. p. 17, punto 7 dell'elaborato denominato Documento di dettaglio) e di quanto riportato nella puntuale disamina condotta ossia che "... i valori di livello sonoro negli spazi aperti sono ampiamente compatibili con i limiti della classe III a cui appartiene il borgo, pari a 60 dB diurni e a 50 dB notturni..." e che i valori riportati sono tali da "... non pregiudicare in alcun modo la fruizione [del borgo] nell'ambito di eventuali manifestazioni o eventi ricompresi nella sua futura prevista valorizzazione ..."; si deve tuttavia rappresentare che, la realizzazione della fascia arborea e arbustiva frapposta tra il borgo storico e il sito dell'impianto (sebbene non considerata dal Proponente, come ha dichiarato, nella stima dell'impatto acustico),



non attenuerebbe, comunque, la propagazione delle onde sonore derivanti dal periodo di attività degli impianti della Centrale in quanto la schermatura vegetazionale è e deve essere prevista in maniera rada al fine di non intercludere completamente il borgo storico.

- *In merito agli aspetti di tutela archeologica, preso atto della documentazione presentata dal Proponente, che consente di valutare l'impatto archeologico dell'opera in questione con livello di rischio archeologico basso, come indicato in dettaglio al par. 2.3; considerata la profondità media dei depositi archeologici presenti nell'area in questione, che si attestano tra i 30 e i 100 cm rispetto ai piani di campagna, escludendo pertanto l'eventualità di intercettare stratigrafie di interesse archeologico durante gli scavi in profondità in progetto, questa Soprintendenza non ritiene necessario richiedere l'attivazione della Verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'art. 25, comma 8, del D. Lgs. 25/2016, come precedentemente ipotizzato con nota prot. n. 598 del 18.01.2021 di questo Ufficio (punto 8).*

È il caso di rilevare tuttavia che, benché l'opera in esame non comporti alcun impatto su beni archeologici attualmente noti, gli interventi di scavo e movimentazione terra in progetto potrebbero determinare comunque il rischio di interferenze con elementi di interesse archeologico sepolti, conservati in forma residuale e ancora non conosciuti ma tuttavia sottoposti a tutela ope legis in forza del combinato disposto degli artt. 10 e 91 del D.Lgs. 42/2004: in analoghe circostanze la procedura normalmente applicata dall'Ufficio scrivente richiederebbe l'assistenza archeologica continuativa fino al raggiungimento del terreno sterile per l'esecuzione di tutte le attività di scavo previste.

Nondimeno, tenuto conto delle valutazioni degli impatti significativi e negativi in merito agli aspetti architettonici e paesaggistici concernenti il procedimento in esame, il parere relativo alla tutela archeologica dell'area interessata dalle opere in progetto confluisce e risulta assorbito da quanto espresso in merito alle suddette valutazioni.

- *Si segnala, inoltre, la presenza, a poca distanza dell'intervento proposto, della Centrale Termoelettrica Livorno Ferraris, per la quale, dalla disamina della documentazione redatta dal Proponente, non sembrerebbe essere stata condotta una verifica approfondita ed esaustiva, se si escludono gli impatti cumulativi relativamente alla componente atmosfera (cfr. p. 6, punti 4-5 dell'elaborato denominato "Allegato 1 - Integrazioni volontarie a seguito di richieste di chiarimento emerse nel corso della Conferenza dei Servizi del 18 dicembre 2020", con riferimento a quanto riportato nell'Allegato al SIA denominato "Allegato A – Emissioni degli inquinanti in atmosfera e valutazione delle ricadute sulla qualità dell'aria."*
- *Alla luce delle considerazioni sopra esposte, dei nuovi elementi acquisiti nel corso della procedura istruttoria, avendo esaminato tutta la documentazione di progetto, come anche quella integrativa sopra citata e prodotta da ENEL Produzione S.p.A. e lo Studio di Impatto Ambientale, verificata la situazione vincolistica delle aree interessate, anche indirettamente, dall'intervento in argomento, a conclusione dell'istruttoria inerente la procedura in oggetto e facendo seguito al parere precedentemente espresso il 18/01/2021, considerate le criticità sopra esposte e le forti perplessità in merito alla compatibilità dell'opera con le esigenze di tutela del territorio e del patrimonio circostante, delle condizioni ambientali esistenti e delle visuali consolidate come percepibili dai percorsi rurali storici, esprime parere negativo in merito alla realizzabilità dell'intervento di cui trattasi e comunica, sin d'ora, che le problematiche segnalate nel presente parere non possono essere superate con specifiche prescrizioni.*



Si trasmette la presente al solo Servizio V – Tutela del paesaggio, della Direzione Generale ABAP come richiesto, pur indicando nella medesima nota gli indirizzi degli altri Servizi competenti.

Si rimane in attesa di conoscere le determinazioni che vorrà assumere in merito codesta Direzione generale ABAP >.

CONSIDERATO che il Servizio II, *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*, e il Servizio III, *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico* di questa Direzione generale ABAP, sono stati, comunque, informati per le vie brevi il 29/09/2021 dal Responsabile del Procedimento del Servizio V, *Tutela del paesaggio*, della Direzione generale ABAP in merito a quanto espresso dalla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio nel suddetto parere endoprocedimentale del 29/09/2021 per le Aree funzionali *Patrimonio archeologico* e *Patrimonio architettonico*, evidenziando, pertanto, di rimanere in attesa della trasmissione dei contributi istruttori dei predetti Servizi come richiesti con la nota del 10/08/2021 sopra citata.

CONSIDERATO che il Servizio II, *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*, della Direzione generale ABAP, con nota prot. interno n. 32796 del 01/10/2021, ha trasmesso il seguente contributo istruttorio:

< Nel dare seguito alla nota prot. n. 27306 del 10.8.2021 di codesto Servizio V e alla nota prot. n. 12695 del 29.9.2021, acquisita al protocollo di questa Direzione Generale con il n. 32302 pari data, con la quale la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli (di seguito "Soprintendenza") ha espresso il parere endoprocedimentale di competenza, si rappresenta quanto segue.

Nel ripercorrere l'iter finora svolto relativamente al procedimento in oggetto, e in particolare citando la pubblicazione sul sito web dell'Autorità competente della documentazione integrativa richiesta al Proponente con propria nota n. 598 del 18.1.2021, la Soprintendenza richiama la situazione vincolistica dell'area in oggetto:

"1.3. Beni archeologici

1.3.a. Dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (artt. 10 e 45) gravanti sia nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero nelle sue immediate vicinanze:

- nessun decreto di vincolo sulle aree direttamente interessate dall'intervento;

1.3.b. vincoli o previsioni vincolanti derivanti da norme di piano paesaggistico, piano regolatore ovvero di altri strumenti di pianificazione relativi alla individuazione e tutela di beni archeologici;

- nessun decreto di vincolo sulle aree direttamente interessate dall'intervento;

- zona archeologica accertata e individuata ai sensi dell'art. 30 delle NTA del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Vercelli in località cascina Michelina, comune di Livorno Ferraris, poco a Est del sito oggetto di intervento (tav. P2B_1 del suddetto PTCP);

- viabilità storica individuata ai sensi dell'art. 20 delle NTA del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Vercelli e localizzata in prossimità dell'area oggetto di intervento, con particolare riferimento al settore NW, in direzione del Borgo di Leri Cavour (tav. P2B_2 del suddetto PTCP);

- ulteriori zone archeologiche accertate e individuate ai sensi dell'art. 30 delle NTA del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Vercelli nel territorio comunale del comune di Trino Vercellese (tav. P2B_2 del suddetto PTCP);".

In merito alle valutazioni delle opere in progetto sul contesto archeologico dell'area interessata, la Soprintendenza richiama le tipologie di interventi previste per la realizzazione e installazione della nuova Unità Operativa di progetto e per le ulteriori opere a farsi descritte negli elaborati redatti dal Proponente,



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

che comportano attività interferenti con il sottosuolo. In particolare, l'Ufficio territoriale riporta le indicazioni progettuali contenute nello Studio di Impatto Ambientale (di seguito "SIA"): "Le principali attività di cantiere civile sono sostanzialmente legate alle attività di scavo e movimento terra per la realizzazione delle nuove opere [...]", tra cui principalmente si distinguono le demolizioni di precedenti fondazioni, la realizzazione di opere interrato (un cavidotto, tubazioni e sottoservizi) e i sondaggi per la caratterizzazione delle terre di scavo: attività che sostanzialmente prevedono la movimentazione di notevoli volumi di terra (una previsione di ca 60.000 mc di terra) e profondità fino a 5 metri dal piano di campagna.

L'Ufficio territoriale prende atto, inoltre, della costruzione di "[...] fondazioni superficiali previo trattamento di consolidamento dello strato di terreno coesivo superficiale [...]" dei nuovi impianti, con possibile ricorso a "[...] fondazioni di tipo profondo, con pali intestati alla profondità di -20,00 m rispetto al piano campagna", stando a quanto indicato al punto 8 delle Integrazioni volontarie a seguito di richieste di chiarimento emerse nel corso della Conferenza dei Servizi del 18 dicembre 2020.

In considerazione degli interventi in progetto di cui sopra, e delle indicazioni non esaurienti del SIA in relazione agli impatti sul patrimonio culturale delle opere, in particolare sul potenziale archeologico del sito d'intervento e dell'area ad esso circostante, la Soprintendenza ha richiesto, con la menzionata nota n. 598/2021, chiarimenti e integrazioni documentali ("[...] idonea relazione, sul modello di quanto previsto per la Relazione di Verifica preventiva dell'Interesse archeologico ai sensi dell'art. 25, c. 1, del D.Lgs 52/2016, al fine di identificare il rischio archeologico assoluto e relativo dell'area di interventi" e, inoltre, "[...] planimetrie e sezioni quotate relative a tutti gli interventi di scavo nonché a trattamenti di consolidamento di strati di terreno [...] comprensive di tavole di confronto demolizioni/nuove costruzioni e indicazione delle quote già eventualmente raggiunte dai precedenti scavi"), rappresentando l'eventualità per il Proponente di dover predisporre, in esito all'esame dei dati integrativi richiesti, un Piano di indagini archeologiche da concordare preventivamente.

A seguito della verifica dei contenuti della Relazione di Valutazione Preventiva Rischio Archeologico (v. elaborato GRE.EEC.R.27.IT.P.14353.00.043.00), la Soprintendenza rappresenta che il quadro delle conoscenze sul tessuto archeologico dell'areale in questione è frutto fondamentalmente di rinvenimenti casuali, con informazioni spesso imprecise e lacunose, ma che tuttavia emerge un palinsesto insediativo a partire dal Paleolitico inferiore, con molti siti afferenti a un ampio arco temporale che va soprattutto dall'età del Ferro sino all'alto medioevo. Significative sono le attestazioni di età romana, in relazione agli assi stradali antichi Ticinum (Pavia) - Augusta Taurinorum (Torino) in senso est-ovest e Vercellae (Vercelli) - Hasta (Asti) con orientamento nord-sud, i cui tracciati precisi non sono ancora definiti e a cui si ritiene afferiscano i diversi miliari rinvenuti nel territorio. A epoca altomedievale, altresì, si riferiscono alcune attestazioni di chiese rurali.

In siffatto contesto diffuso, che si connota con un potenziale di significatività archeologica assoluta medio-alto, si inseriscono le opere di progetto che, in relazione ai dati in possesso, si attestano invece su un rischio archeologico basso/non determinabile.

Tuttavia, in assenza di informazioni relative agli scavi degli anni '80 per la costruzione della centrale termoelettrica, in quanto eseguiti in assenza di controllo archeologico, e considerata la scarsa visibilità e accessibilità dei suoli riscontrata nelle ricognizioni autoptiche effettuate per la redazione della Relazione di Valutazione Preventiva Rischio Archeologico, non si esclude comunque la possibilità di una "[...] sussistenza residuale di stratigrafie, manufatti o strutture di interesse archeologico", in particolare considerando la citata potenzialità assoluta del territorio.

Alla luce di quanto sopra esposto, la Soprintendenza, a conclusione dell'istruttoria inerente alla



procedura in oggetto, ai fini della tutela archeologica esprime le proprie valutazioni di competenza come di seguito si riporta:

“- In merito agli aspetti di tutela archeologica, preso atto della documentazione presentata dal Proponente, che consente di valutare l’impatto archeologico dell’opera in questione con livello di rischio archeologico basso, come indicato in dettaglio al par. 2.3; considerata la profondità media dei depositi archeologici presenti nell’area in questione, che si attestano tra i 30 e i 100 cm rispetto ai piani di campagna, escludendo pertanto l’eventualità di intercettare stratigrafie di interesse archeologico durante gli scavi in profondità in progetto, questa Soprintendenza non ritiene necessario richiedere l’attivazione della Verifica preventiva dell’interesse archeologico di cui all’art. 25, comma 8, del D. Lgs. 25/2016, come precedentemente ipotizzato con nota prot. n. 598 del 18.01.2021 di questo Ufficio (punto 8).

È il caso di rilevare tuttavia che, benché l’opera in esame non comporti alcun impatto su beni archeologici attualmente noti, gli interventi di scavo e movimentazione terra in progetto potrebbero determinare comunque il rischio di interferenze con elementi di interesse archeologico sepolti, conservati in forma residuale e ancora non conosciuti ma tuttavia sottoposti a tutela ope legis in forza del combinato disposto degli artt. 10 e 91 del D.Lgs. 42/2004: in analoghe circostanze la procedura normalmente applicata dall’Ufficio scrivente richiederebbe l’assistenza archeologica continuativa fino al raggiungimento del terreno sterile per l’esecuzione di tutte le attività di scavo previste.

Nondimeno, tenuto conto delle valutazioni degli impatti significativi e negativi in merito agli aspetti architettonici e paesaggistici concernenti il procedimento in esame, il parere relativo alla tutela archeologica dell’area interessata dalle opere in progetto confluisce e risulta assorbito da quanto espresso in merito alle [...] valutazioni [compiute sulle componenti beni architettonici e paesaggistici interferite dal progetto in valutazione, dettagliatamente descritte nel parere del competente Ufficio periferico]”.

Tutto ciò premesso questo Servizio, esaminata la documentazione integrativa pubblicata sul sito web dell’Autorità competente, per gli aspetti di propria competenza concorda con le valutazioni espresse nel parere endoprocedimentale della Soprintendenza di cui alla citata nota n. 12695 del 29.9.2021 >.

CONSIDERATO che il Servizio III, **Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico, della Direzione generale ABAP**, con nota prot. interno n. 32685 dell’01/10/2021, ha trasmesso il seguente contributo istruttorio:

< In riferimento al procedimento in oggetto, preso atto di quanto rappresentato dalla Soprintendenza ABAP per le province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli con nota prot. n. 12695 del 29.09.2021, e a seguito dell’esame della documentazione integrativa pubblicata sul sito del Ministero della Transizione Ecologica, per quanto di competenza di questo Servizio, si concorda con quanto espresso dalla Soprintendenza sottolineando quanto segue.

Per quanto concerne i beni architettonici presenti sul territorio, il progetto in esame ha un impatto visivo diretto principalmente sul “Borgo Leri Cavour”, dichiarato di interesse culturale particolarmente importante con D.D.R. 31/07/2007 ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 42/2004 e sottoposto alle prescrizioni di tutela indiretta, ai sensi dell’art. 45 del medesimo decreto con D.D.R. 04/09/2007, al fine di salvaguardarne l’integrità e le sue condizioni di prospettiva, luce, visibilità, cornice ambientale e decoro. Oltre a ciò, il contesto circostante risulta, comunque, caratterizzato dalla presenza di edifici storici di pregio architettonico, legati alla storia del Conte Camillo Benso di Cavour e della storia risorgimentale dell’Italia, e



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V “TUTELA DEL PAESAGGIO”

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

punteggiato in maniera diffusa dalla presenza di costruzioni rurali con caratteristiche tipologiche, morfologiche e materiche di rilievo.

Al fine di valutare in maniera esaustiva le effettive interferenze visive delle opere di progetto con il borgo storico e con il relativo contesto, questa Direzione generale ha formulato una richiesta di integrazioni che tuttavia non è stata adeguatamente assolta ed il materiale trasmesso dal Proponente risulta incompleto e non esauriente.

In particolare, le alternative progettuali richieste, al fine di consentire la valutazione dei differenti e possibili minori o inesistenti impatti del progetto sul contesto, risultano sviluppate in maniera generica e poco dettagliata e comunque non risolutive delle interferenze visive rispetto al borgo.

Lo studio richiesto per gli specifici interventi di mitigazione è una proposta preliminare insufficiente rispetto a quanto richiesto ed in ogni caso le fotosimulazioni confermano la sussistenza di un elevato impatto del progetto non solo sul Borgo Leri Cavour, ma anche su tutta la fitta trama di manufatti caratterizzanti ed identitari del luogo.

Come rappresenta la Soprintendenza: «Nonostante siano stati previsti, in questa fase, interventi di mitigazione vegetazionale, una parte cospicua dei manufatti sarà comunque immediatamente percepibile e visibile, non raggiungendo l'obiettivo di eliminare una percezione negativa ulteriormente rafforzata dall'esigua distanza dal borgo storico rispetto all'intervento di progetto». I nuovi volumi di progetto, posti a distanza estremamente ridotta dal borgo storico e che si aggiungono alle torri di raffreddamento esistenti, interferiscono visivamente in maniera significativa e ne alterano la percezione.

Ciò rappresentato, si concorda con il parere negativo espresso dalla competente Soprintendenza >.

CONSIDERATO che la **Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli**, al suddetto parere endoprocedimentale definitivo del 29/09/2021, ha allegato i Decreti di vincolo D.D.R. del 31/7/2007 (ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 42/2004) e D.D.R. del 04/9/2007 (ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 42/2004).

CONSIDERATO che la **Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli**, nel proprio parere endoprocedimentale definitivo del 29/09/2021, in merito alla "SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO DI INTERVENTO", per quanto attiene i beni architettonici, ha evidenziato, tra le altre, la presenza di "Dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice ... gravanti sia nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero nelle sue immediate vicinanze ... D.D.R. 31/7/2007 "Borgo Leri Cavour" ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. 42/2004 ... [e] ... D.D.R. 04/9/2007 "Borgo Leri Cavour" ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. 42/2004 ...".

CONSIDERATO che la **Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli**, nel proprio parere endoprocedimentale definitivo del 29/09/2021, in merito agli "IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITA' DELL'INTERVENTO", per quanto attiene i beni architettonici, ha evidenziato, tra l'altro, che "... le distanze estremamente ridotte del progetto di cui trattasi rispetto al borgo di Leri Cavour ... generino forti interferenze visive tali da alterare, la percezione del borgo vincolato ...".

CONSIDERATO che la **Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli**, nel proprio parere endoprocedimentale definitivo del 29/09/2021, in merito alla "SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO DI INTERVENTO", per quanto attiene i beni paesaggistici, ha rappresentato, tra l'altro, nelle immediate vicinanze dell'area di intervento "... la presenza di aree tutelate ai sensi dell'art. 142 comma 1, lett. c) del D. Lgs. 42 del 22.01.2004 ..." come anche "...la presenza di aree gravate dalle Norme di Attuazione ai sensi dell'art. 14 - Sistema idrografico; art. 32 - Aree



rurali di specifico interesse paesaggistico; art. 20 – Aree di elevato interesse agronomico; art. 40 – Aree rurali di pianura o con edificato diffuso...”, come anche la presenza di altri beni tutelati nell’area vasta.

CONSIDERATO che la **Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli**, nel proprio parere endoprocedimentale definitivo del 29/09/2021, in merito agli *“IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITA’ DELL’INTERVENTO”*, per quanto attiene i beni paesaggistici, ha rappresentato, tra l’altro, che, sebbene *“... Nelle aree direttamente interessate dalla realizzazione delle opere in progetto non si rivelano impatti diretti su beni paesaggistici ...”*, tuttavia *“... dalla disamina degli indirizzi previsti [dal Piano Territoriale Regionale per l’A.I.T. n. 17 Vercelli] ... si rileva come il Piano predetto preveda per l’area in esame ... la tutela e gestione del patrimonio naturalistico-ambientale (Bosco della Partecipanza di Trino) ... storico architettonico (“grange”) e paesaggistico (risaia, fiumi, canali e rogge)...”*, come anche che *“... nell’immediato intorno dell’area di progetto si identificano, tuttavia, le seguenti componenti paesaggistiche ... Aree rurali di specifico interesse paesaggistico – le risaie ... Aree di elevato interesse agronomico ... Aree rurali di pianura o con edificato diffuso ...”*.

CONSIDERATO che **Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli**, nel proprio parere endoprocedimentale definitivo del 29/09/2021, ha rappresentato, tra l’altro, che:

- *“... appare carente ... l’analisi condotta in merito all’effettivo impatto del progetto di cui trattasi sulla potenziale fruibilità e valorizzazione dei beni presenti in prossimità dell’impianto, delle risorse naturali e culturali del territorio e del suo intorno ...”*;
- *“... considerate le notevoli dimensioni delle costruzioni in progetto ... anche la fitta trama di manufatti situati nell’area più vasta, caratterizzanti e identitari per questa porzione di pianura vercellese, sia visivamente interferita dalla presenza dei nuovi volumi in progetto, percezione aggravata dalla contestuale presenza delle torri di raffreddamento esistenti ...”*;
- *“... le alternative progettuali ... non hanno raggiunto un livello di progettazione tale da poter permettere una reale valutazione degli impatti cagionati dalle diverse configurazioni ipotizzate, essendo prive degli elementi indispensabili per poterne valutare appieno la reale portata ...”*;
- *“... la carenza di indicazioni opportunamente documentate e approfondite, riguardanti il futuro utilizzo dell’impianto esistente ...”*;
- *“... in relazione al quadro vincolistico delle aree interessate dall’intervento ... [non vi è] ... riferimento ai decreti di vincolo del borgo storico Leri Cavour, ma, soprattutto, alle specifiche prescrizioni impartite dal Decreto di tutela indiretta del 04/09/2007...”*;
- *“... non è stato predisposto un apposito progetto da parte di architetto paesaggista e/o tecnico agronomo forestale in grado di descrivere gli specifici interventi di mitigazione vegetazionale attuabili al fine di ridurre l’impatto e la visibilità del progetto proposto ...”*;
- *“... a poca distanza dell’intervento proposto, [vi è la] Centrale Termoelettrica Livorno Ferraris, per la quale, dalla disamina della documentazione redatta dal Proponente, non sembrerebbe essere stata condotta una verifica approfondita ed esaustiva ...”*.

CONSIDERATO che il Proponente nello *Studio di Impatto Ambientale*, al paragrafo *“2.6 Regime vincolistico”* punto 2.6.1.2 *Beni culturali (art. 10)*, riporta che *“... nell’area di progetto e nelle aree limitrofe non si individuano beni culturali ascrivibili all’art. 10 del D. Lgs. 42/04 ...”*, stante, tuttavia, la sussistenza dei Decreti di vincolo relativi al vicino borgo storico *“Leri Cavour”*.

CONSIDERATO che il Proponente nello *Studio di Impatto Ambientale*, al paragrafo *“4.7.2.6. Individuazione*



dei recettori significativi e identificazione dei punti di vista" riporta una serie di fotosimulazioni del progetto, prevedendo disparati punti di osservazione (a titolo esemplificativo dalla strada che conduce all'ingresso della centrale, dal parcheggio dell'area commerciale a Castell'Apertole, dal fronte urbano di Fontanetta Po, etc.), senza, tuttavia, prevedere idonei punti di vista dal borgo storico vicino all'area di intervento, pertanto, è stato necessario chiedere al Proponente opportune fotosimulazioni al fine di poter considerare e stimare l'impatto visivo del progetto di cui trattasi rispetto alle emergenze culturali architettoniche che insistono nel borgo.

CONSIDERATO che il Proponente nello *Studio di Impatto Ambientale* dichiara che *"... l'impatto complessivo prodotto sul contesto paesaggistico attuale si presenta di bassa o trascurabile entità in tutti i punti di vista considerati, mentre solo per alcuni, in prossimità di beni riconosciuti tali dal PTCP ... può essere considerato al più di media entità ..."*, tuttavia, ciò non si riscontra sulla base di quanto valutato dalle fotosimulazioni prodotte dallo stesso Proponente in relazione al borgo storico *"Leri Cavour"*, così come rappresentato nel parere della competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio di Novara del 29/09/2021.

CONSIDERATO che il Proponente nello *Studio di Impatto Ambientale* riporta la *"Matrice degli impatti potenziali"* (cfr. p. 267), indicando come *"nullo o trascurabile"* l'impatto del progetto in fase di costruzione, esercizio e dismissione rispetto alla componente ambientale *"Paesaggio e patrimonio culturale"*, sottocomponente *"Patrimonio culturale"*, tuttavia, tale disamina risulta in realtà incoerente rispetto a quanto riscontrato nelle valutazioni compiute dalle quali si evince, tra gli altri, l'impatto significativo e negativo determinato dal progetto di cui trattasi rispetto al vicino borgo storico *"Leri Cavour"*.

CONSIDERATO che il Proponente nello *Studio di Impatto Ambientale*, al paragrafo *"5. MISURE DI MITIGAZIONE"*, compie una specifica disamina delle predette misure rispetto alle disparate componenti ambientali, senza tuttavia considerare le componenti relative al patrimonio culturale e il paesaggio.

CONSIDERATO che **ENEL Produzione S.p.A.** ha prodotto *"Documentazione integrativa volontaria"* redatta in merito *"... alle richieste di chiarimento sollevate ... nella Conferenza di Servizi istruttoria della Regione Piemonte del 18 dicembre 2020 ..."* e che la suddetta documentazione è stata pubblicata sul sito internet del Ministero della transizione ecologica, acquisita al prot. n. m_amte.MATTM_RU.I.2279 del 12/01/2021.

CONSIDERATO che, nella documentazione suddetta, il Proponente in merito alla valutazione dell'intervento di cui trattasi in relazione alla presenza nelle immediate vicinanze della Centrale termoelettrica E.ON di Livorno Ferraris, ha compiuto una disamina solo in relazione agli *"... impatti cumulativi per la componente atmosfera ..."*, senza valutare, tuttavia, gli impatti cumulativi sulle componenti del patrimonio culturale e del paesaggio.

CONSIDERATO che, nella suddetta documentazione, il Proponente in relazione alla eventualità di realizzare *"... opere di fondazione in jet grouting profonde ..."*, ha rappresentato che, nel caso in cui *"... dovessero sussistere problemi di cedimenti differenziali legati alle vibrazioni ... [dei] ... macchinari o per strutture di geometria snella come le ciminiere, potrebbero rendersi invece necessarie fondazioni di tipo profondo, con pali intestati alla profondità di -20,00 m rispetto al piano di campagna..."* e che *"... la limitata realizzazione di opere di sottofondazioni ... non si può escludere ... [e] che non apporterà alterazioni significative del campo di moto della falda ..."*, senza tuttavia fare alcun riferimento ad eventuali o nulle interferenze con il patrimonio culturale archeologico.

CONSIDERATO che la **Regione Piemonte** nella DGR 29 gennaio 2021, n. 10-2816 (cfr. pp. 4 e 5) riporta quanto segue:

< ... l'area della centrale termoelettrica in progetto è compresa nel perimetro dell'Ambito di valorizzazione e di sviluppo dell'area di Leri Cavour disciplinato dall'art. 10 delle NTA del PTCP.

Considerate le caratteristiche di tale Ambito, il PTCP vincola le ipotesi di sviluppo e di assetto nel sito



medesimo alla preventiva predisposizione di un Progetto Complesso da redigere attraverso il coinvolgimento dei Comuni e degli Enti, dei diversi attori istituzionali, sociali ed economici interessati.

Tale progetto, come definito dall'art. 10 delle NTA, si riferisce a un'area che riguarda i Comuni di Trino, Crescentino, Fontanetto, Palazzolo, Livorno Ferraris, Lamporo, Ronsecco e Tricerro.

Per l'attuazione del Progetto Complesso di cui sopra, in cui riveste particolare rilevanza il recupero e la valorizzazione del Borgo di Leri Cavour, il PTCP prevede la procedura dell'Accordo di programma.

Pertanto, al fine di garantire la compatibilità del progetto della nuova centrale termoelettrica di Leri Cavour con le previsioni del PTCP, si ritiene necessaria la sottoscrizione di un Accordo di programma al fine dell'approvazione del Progetto complesso di valorizzazione e sviluppo dell'area di Leri Cavour, da redigere secondo le modalità e gli obiettivi definiti dallo stesso Piano.

In assenza di tale Accordo, l'intervento di progetto non potrà ritenersi coerente con le disposizioni contenute nel PTCP ...>.

CONSIDERATO che a riguardo, la Regione, in sede di Conferenza di Servizi del 18 dicembre 2020, aveva richiesto al Proponente "... di ricevere un master-plan inerente le fasi di attività prevista sul complesso immobiliare della ex Centrale, in riferimento all'accordo quadro in corso di definizione con il Comune di Trino e la provincia di Vercelli, eventuali previsioni per il Borgo di Leri ...".

CONSIDERATO che il Proponente, in riscontro alla suddetta richiesta della Regione Piemonte, ha comunicato che "... per quanto riguarda il masterplan richiesto, sull'area ENEL vale quanto previsto dal progetto proposto relativo alla realizzazione della nuova unità a gas; per quanto riguarda invece il masterplan relativo all'area di Galileo Ferraris, si sottolinea che tale area e il relativo progetto di riconversione del sito sarà oggetto di presentazione all[e] autorità competenti da parte del proponente ...", e che pertanto, ENEL Produzione S.p.A., non ha provveduto a riscontrare la richiesta della Regione Piemonte.

CONSIDERATO che ENEL Produzione S.p.A., con nota prot. n. ENEL-PRO-10/02/2021-0002254 acquisita dall'allora Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e pubblicata sul sito internet dell'Autorità competente, ha comunicato di trasmettere "... i documenti con le controdeduzioni alle osservazioni del pubblico ed ai pareri delle Amministrazioni che risultano presentati ..." e che, nel relativo Allegato 1, sono state riportate le "Risposte alle osservazioni e pareri depositati", tra cui quelle in riscontro alla richiesta di documentazione integrativa della Scrivente, formulata con nota prot. n. 2528 del 26/01/2021.

CONSIDERATO che, nelle suddette "Controdeduzioni", il Proponente ha risposto solo parzialmente a quanto richiesto dalla Scrivente, difatto, lo stesso ha dichiarato che "... sono inoltre in corso approfondimenti riguardo all'impatto sulle componenti vedutistiche e percettive del borgo di Leri Cavour ... distante circa 300 m dai luoghi oggetto di intervento ...", come anche che "... sono in corso approfondimenti relativi alla valutazione dell'impatto sul clima acustico in corrispondenza degli spazi aperti del Borgo Leri Cavour ..." (cfr. pp. 40-41).

CONSIDERATO che ENEL Produzione S.p.A., con nota prot. n. ENEL-PRO- 16/07/2021-0011174 del 16/07/2021, ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta dalla Scrivente il 26/01/2021, e che, nell'elaborato denominato "Documento di dettaglio" ha risposto alle richieste della Scrivente rappresentando di aver compiuto un approfondimento in merito alla verifica di compatibilità paesaggistica del progetto di cui trattasi rispetto al contesto di riferimento, come riportato nell'elaborato denominato TO_Allegato_punto_1_Addendum RP_C1011385, tuttavia, si ravvisano disparate criticità relativamente agli approfondimenti svolti, con particolare riferimento al richiamo e al relativo riscontro che si sarebbe dovuto compiere tra il progetto e le previsioni e prescrizioni di tutti i piani preordinati.

47



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"


Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

05/10/2021

CONSIDERATO che **ENEL Produzione S.p.A.**, nelle suddette integrazioni, ha inserito ulteriori fotoinserti come richiesto dalla Scrivente, riportando il raffronto tra lo stato di fatto e lo “*stato di progetto mitigato*” così come nelle immagini di seguito riportate, e che, tuttavia, anche dallo stato di progetto mitigato, si evince la dominanza degli elementi costituenti la nuova Unità Operativa di progetto come anche la significativa vicinanza del nuovo impianto di progetto rispetto al borgo tutelato:



vista 1 ● Stato di fatto



vista 1 ● Stato di progetto



vista 1 ● Stato di progetto mitigato



vista 2 ● Stato di fatto



vista 2 ● Stato di progetto



vista 2 ● Stato di progetto mitigato

af



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it



vista 4 • Stato di fatto



vista 4 • Stato di progetto



vista 4 • Stato di progetto mitigato

CONSIDERATO che **ENEL Produzione S.p.A.**, nelle suddette integrazioni, nel riscontrare la richiesta della Scrivente di prevedere alternative progettuali rispetto a quella analizzata e proposta in sede di VIA, al fine di poter valutare i diversi impatti generati dalla realizzazione della nuova Unità Operativa, nel premettere che *"... la scelta specifica del sito è stata guidata da criteri di economia circolare ...infatti ... ha identificato il sito, fra quelli del proprio portafoglio, all'interno di un'area già sfruttata e alterata dalla presenza della vecchia centrale dismessa ... senza la necessità di acquisire nuove aree..."* ha comunque proposto *"... due possibili layout ..."* di progetto alternativi, denominati *"Soluzione 1"* e *"Soluzione 2"*, che prevedono rispettivamente, la disposizione della nuova Unità Operativa a sud e a ovest dell'area dell'impianto esistente; tuttavia, come ammesso dallo stesso Proponente, le predette soluzioni progettuali sono state eseguite senza pervenire *"... ad un livello di progettazione tale da poter elaborare fotosimulazioni delle diverse configurazioni analizzate ..."*, di conseguenza, non riscontrando la richiesta della Scrivente al fine di valutare gli impatti generati dalla diversa disposizione della nuova Unità Operativa.

CONSIDERATO che **ENEL Produzione S.p.A.**, in riscontro all'approfondimento richiesto dalla Scrivente sulla reale portata delle azioni previste per la porzione di impianto indicato come *"in corso di cessione ad altra società"*, con particolare riferimento alla demolizione delle torri esistenti, nel richiamare la *"... procedura competitiva per Concorso di progetti avviata da ENEL nel 2016 ..."*, ha riportato che il progetto vincitore del predetto concorso *"... prevedeva la demolizione di una serie di manufatti ed impianti dell'ex centrale, funzionale allo sviluppo del progetto, ma non delle torri evaporative di cui era previsto il riutilizzo ..."*; pertanto, tale volontà sembrerebbe confermare la mancata possibilità di demolizione delle torri.

CONSIDERATO che **ENEL Produzione S.p.A.**, in riscontro alle integrazioni richieste dalla Scrivente, in relazione al quadro vincolistico delle aree interessate dall'intervento, ma maggiormente di quelle appartenenti all'area vasta di particolare significatività, al paragrafo *"3.4 Coerenza del progetto con gli obiettivi di compatibilità paesaggistica e con il regime vincolistico"*, non ha fatto riferimento ai decreti di vincolo del borgo storico *Leri Cavour*, come anche alle specifiche prescrizioni impartite dal Decreto di tutela indiretta del 04/09/2007.

CONSIDERATO che **ENEL Produzione S.p.A.**, in riscontro alle integrazioni richieste dalla Scrivente, non ha provveduto a far predisporre un apposito progetto da parte di architetto paesaggista e/o tecnico agronomo forestale, in grado di descrivere e progettare gli specifici interventi di mitigazione vegetazionale attuabili al fine di ridurre la visibilità e l'impatto del progetto proposto, bensì, a fronte della suddetta richiesta, ha previsto una *"... preliminare proposta degli interventi di mitigazione vegetazionale attuabili sul territorio ..."* rimandando *"... nella successiva fase di progettazione esecutiva, [ad] uno studio di dettaglio ..."*, tuttavia, la predetta proposta della Società, non risulta essere stata esaustiva ai fini della valutazione di

competenza.

CONSIDERATO che **ENEL Produzione S.p.A.**, in riscontro alle integrazioni richieste dalla Scrivente, con riferimento agli approfondimenti necessari alla valutazione dell'impatto acustico del progetto sul contesto in cui ricade l'opera di cui trattasi, ha comunque svolto una puntuale disamina, riferendo che "*... i valori di livello sonoro negli spazi aperti sono ampiamente compatibili con i limiti della classe III a cui appartiene il borgo, pari a 60 dB diurni e a 50 dB notturni ...*" e che i valori predetti sono tali da "*... non pregiudicare in alcun modo la fruizione [del borgo] nell'ambito di eventuali manifestazioni o eventi ricompresi nella sua futura prevista valorizzazione ...*".

CONSIDERATO che **ENEL Produzione S.p.A.**, in merito agli approfondimenti relativi agli impatti acustici dell'intervento sul vicino borgo di *Leri Cavour* ha dichiarato che "*... il progetto comprende la realizzazione di un intervento di mitigazione vegetazionale nella zona frapposta tra il borgo e il sito della Centrale, con la realizzazione di una fascia arborea e arbustiva che potrà esercitare una ulteriore attenuazione della propagazione sonora, cautelativamente non considerata nelle analisi sopra condotte ...*" e che, comunque, non si ritiene che la fascia arborea predetta, concepita in forma discontinua e rada al fine di non intercludere il borgo storico, possa contribuire ad attenuare la propagazione delle onde sonore.

CONSIDERATI ED ESAMINATI gli elaborati presentati con l'istanza del 10/11/2020, la documentazione integrativa e le note trasmesse nel corso del presente procedimento da ENEL Produzione S.p.A.

CONSIDERATI i contenuti dei Decreti di vincolo D.D.R. del 31/7/2007 (ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 42/2004) e D.D.R. del 04/9/2007 (ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 42/2004).

CONSIDERATO che la competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio, con i relativi pareri endoprocedimentali del 18/01/2021 e del 29/09/2021, sopra integralmente trascritti, ha verificato l'attuale quadro vincolistico e di tutela delle aree interessate dal progetto di cui trattasi.

CONSIDERATI i contributi istruttori del Servizio II, *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*, della Direzione generale ABAP.

CONSIDERATI i contributi istruttori del Servizio III, *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico*, della Direzione generale ABAP.

CONSIDERATO che le osservazioni del pubblico pervenute direttamente al Ministero della cultura e quelle pubblicate sul sito internet del Ministero della transizione ecologica.

CONSIDERATO che la dichiarazione di compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi si determina solo a seguito dell'emanazione del relativo decreto ministeriale di concerto tra il Ministro della transizione ecologica e il Ministro della cultura e che, pertanto, i pareri tecnici istruttori nel frattempo emessi dalle Amministrazioni pubbliche interessate non possono essere considerati quali sostitutivi e direttamente determinanti la conseguente espressione ministeriale, rimessa in realtà – per quanto di competenza di questo Dicastero - alla successiva determinazione del Ministro come stabilito dal DPCM 2 dicembre 2019, n. 169 (art. 16, co. 2, lett. m).

Per tutto quanto sopra considerato, visto ed esaminato a riguardo delle opere previste dal progetto di cui trattasi; a conclusione dell'istruttoria condotta per la procedura in oggetto e per le valutazioni sopra narrate, tra le quali le motivazioni espresse dalla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio con i pareri endoprocedimentali emessi, sopra integralmente trascritti, del 18/01/2021 e del 29/09/2021 le quali valutazioni sono fatte proprie, costituendo parte integrante il presente parere tecnico istruttorio; visti i contributi istruttori del Servizio II della Direzione generale ABAP del 22/01/2021 e del 01/10/2021; visti i contributi istruttori del Servizio III della Direzione generale ABAP del 25/01/2021 e del 01/10/2021; la **Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio**, per quanto di competenza, **esprime parere tecnico istruttorio negativo** alla dichiarazione di compatibilità ambientale del **Progetto di**

50



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

05/10/2021

installazione di una nuova unità a gas per la Centrale Termoelettrica "Leri Cavour", ubicata nel comune di Trino Vercellese.

Il Responsabile del Procedimento
DOTT n. 13 - arch. Romina Muccio
(tel. 06/6723.4462 – romina.muccio@beniculturali.it)

Il Dirigente del Servizio V
arch. Rocco Rosario Tramutola



IL DIRETTORE GENERALE
arch. Federica GALLONI



05/10/2021